Consorzio di Bonifica PIANURA di FERRARA

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28
Codice Fiscale 93076450381
Tel.: 0532.218211 - Fax: 0532.211402
E-mail: info@bonificaferrara.it

PROGETTO CIARLE

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE.
RETE RURALE NAZIONALE 2014–2020.
BANDO PSRN PROGRAMMA SVILUPPO RURALE NAZIONALE–SOTTOMISURA 4.3–
OPERAZIONE 4.3.1–INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE

LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO CIARLE
NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO (FE)–
CONDOTTO DISTRIBUTORE SUD E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

CUP : J81E17000370006

DOCUMENTI CONTRATTUALI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto dell'elaborato:

Elab. n°

7.m.2

Pos. arch.

Data: 12 MAGGIO 2017

Scala:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Marco Volpin)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
IL PROGETTISTA
(Ing. Valeria Chierici)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
N. 1324 Albo
dott. ing.
Valeria CHIERICI

I COLLABORATORI TECNICI
Geom. Cesare Formignani
Ing. Laura Montanari
Geom . Marcello Nepoti
Geom. Carlo Mazzanti
Geom. Pietro Ghisellini
Geom. Federico Sarto

Elab.:

Aggiornamenti:
30 MARZO 2020

File:

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Prot. ..... Rep. ..... Ferrara, li .....

* *

Opere di competenza del Ministero delle Politiche Agricole PSRN

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020.

Misura 4, Sottomisura 4.3, Tipologia di operazione 4.3.1.

Investimenti in opere irrigue.

Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE). Condotto Distributore Sud e impianto di sollevamento.

CUP J81E17000370006 CIG 8297896865

Importo a base d'appalto: € 6.032.587,45 al netto di IVA

Importo di contratto: € ..... al netto di IVA

Appaltatore: .....

* *

Schema di

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

* *

Parti contraenti:

- **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, con sede legale e domicilio legale ai fini del presente contratto in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, telefono 0532.218211, fax 0532.211402, sede amministrativa temporanea e recapito postale in 44121 Ferrara, Via de' Romei 7, sede tecnica in 44121 Ferrara, Via Mentana 7, telefono 0532.218111, fax 0532.218150, codice fiscale 93076450381, indirizzo

di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, e-mail: info@bonificaferrara.it, sito web istituzionale www.bonificaferrara.it, (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Consorzio**"), qui legalmente rappresentato dal **Dott. Franco Dalle Vacche**, nato a Venezia il 29 aprile 1956, residente a Venezia e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del Consorzio, il quale interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio;

- **.....**, con sede legale in ....., Via ....., telefono ....., fax ....., indirizzo di posta elettronica certificata ....., ..., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ....., in possesso di attestazione SOA con iscrizione, tra le altre, in categoria ..... classifica ....., (Parte contraente più avanti definita semplicemente "**Appaltatore**"), qui legalmente rappresentata da **.....**, nato a ..... il ....., residente a ..... e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dell'Impresa, che interviene nella sua qualità di ..... e legale rappresentante dell'Impresa.

Premesse

I) Inquadramento dell'appalto - Finanziamento

I lavori, che fanno parte del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione 2014/2020, sono di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sono da questo stati approvati e finanziati con il Decreto n. 12504 del 7 aprile 2020. Il Consorzio svolge il ruolo di ente concessionario-delegato e amministrazione aggiudicatrice.

Il sopra citato Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) è stato varato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali grazie ai fondi europei di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015.

All'interno del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), i lavori in oggetto trovano collocazione nella Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.

La sottomisura 4.3 ha come obiettivo quello di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso la realizzazione di investimenti che migliorino la capacità di accumulo delle acque e le modalità di gestione della risorsa idrica a fini irrigui. Le operazioni finanziate con la sottomisura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1, pertanto, devono essere finalizzate all'adeguamento, all'ammodernamento, al miglioramento ed al recupero dell'efficienza delle infrastrutture esistenti (reti e invasi), o alla realizzazione di nuovi bacini di accumulo, nonché al riutilizzo dei reflui a scopo irriguo.

Il Bando di selezione delle proposte progettuali per il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)- Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di operazione 4.3.1 è stato approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto n. 31990 in data 30 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2017 al foglio 53, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo 2017 e

successive modificazioni.

Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 93 del 3 maggio 2017, il Consorzio ha deliberato di aderire al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)- Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di operazione 4.3.1 e di partecipare al Bando dando mandato al Presidente e Legale Rappresentante Dott. Franco Dalle Vacche di presentare domanda di sostegno relativa al progetto "Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) - Condotto Distributore Sud e impianto di sollevamento" e di sottoscrivere i relativi impegni.

Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 94 del 3 maggio 2017, il Consorzio ha nominato come Responsabile del Procedimento l'allora Direttore Tecnico del Consorzio Ing. Gianni Tebaldi.

Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 95 del 3 maggio 2017, il Consorzio ha approvato il Documento preliminare alla progettazione, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 3 maggio 2017.

Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 96 del 3 maggio 2017, il Consorzio ha affidato l'incarico di Progettista all'Ing. Valeria Chierici, Capo Settore Progettazione e Lavori, la quale, con la collaborazione dei dipendenti consorziali Geom. Cesare Formignani, Ing. Laura Montanari, Geom. Marcello Nepoti con il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, Geom. Carlo Mazzanti, Geom. Pietro Ghisellini e Arch. Irene Armari, e successivamente Geom. Federico Sarto, e con l'apporto specialistico del progettista delle opere elettromeccaniche Dott. Ing. Gianluca Forlani coadiuvato dai collaboratori pp.ee. Riccardo Merchiori e Michele Bottoni, ha redatto il progetto esecutivo datato 12 maggio 2017 dell'importo di € 9.002.047,18, approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 100 del 17 maggio 2017 e validato dall'allora RUP Ing. Gianni Tebaldi con atto in data 31 maggio 2017.

In data 30 agosto 2017 il Consorzio ha presentato, in via telematica, la domanda di sostegno n. 54250378657 per l'importo di € 9.002.047,18 per la richiesta del contributo per la realizzazione del progetto sopra citato.

La graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando, con l'elenco delle posizioni di merito è stata approvata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Autorità di Gestione del PSRN 2014/2020 con il Decreto n. 14873 del 26 marzo 2019. La domanda del Consorzio si è collocata alla posizione n. 43 con punteggio assegnato pari a 42,46, giudicata idonea, pur non rientrando tra quelle finanziabili a causa di una insufficienza di risorse a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione 2014/2020.

In seguito alla modifica al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) inerente lo spostamento di risorse pubbliche in favore della sottomisura 4.3, approvata con Decisione della Commissione Europea n. C(2019)8503 del 20 novembre 2019, è stato effettuato uno scorrimento della graduatoria definitiva del Bando, approvato da Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Autorità di Gestione del PSRN 2014/2020 con Decreti n. 16437 del 9 aprile 2019 e n. 4491 del 10 febbraio 2020. Di conseguenza il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto n. 12504 del 7 aprile 2020 ha concesso al Consorzio il finanziamento pari a € 9.002.047,19 per la realizzazione del progetto "Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) - Condotto Distributore Sud e impianto di sollevamento" di cui fanno parte i lavori del presente contratto.

Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 73 del 11 marzo 2020, il Consorzio ha nominato come nuovo Responsabile del Procedimento l'Ing. Marco Volpin, Capo Settore Interventi su Infrastrutture e Patrimonio – Segreteria Tecnica del Consorzio.

Il progetto esecutivo, classificato presso il DIPE con codice CUP J81E17000370006, datato 12 maggio 2017, dell'importo di € 9.002.047,18 e approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 100 del 17 maggio 2017 è stato in seguito oggetto di aggiornamenti di dettaglio, come si evince dal Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Marco Volpin in data 30 marzo 2020, acquisito agli atti del Consorzio.

Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 117 del 20 maggio 2020 il Consorzio ha preso atto degli aggiornamenti di dettaglio apportati al progetto esecutivo.

II) Oggetto, importo e categoria dei lavori – Subappaltabilità

I lavori in oggetto consistono nell'implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE). L'appalto riguarda la realizzazione dei lavori di completamento dell'impianto di sollevamento Ciarle e del Condotto Distributore Sud e in particolare le opere civili necessarie all'ampliamento della vasca di scarico dell'impianto di sollevamento e al completamento del condotto irriguo e le opere elettromeccaniche relative all'impianto stesso e a tutti i manufatti di sostegno occorrenti per il funzionamento del sistema nel suo complesso.

L'importo a base d'appalto ammontava ad € 6.032.587,45 al netto di IVA ed era così ripartito:

- lavori a corpo: ..... € 314.390,00
- lavori a misura: ..... € 5.573.329,03
- **subtotale lavori soggetti a ribasso**: ..... **€ 5.887.719,03**
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: ..... € 144.867,52
- **importo totale appalto**: ..... **€ 6.032.587,45**

Il corrispettivo d'appalto è stabilito in parte a corpo e in parte a misura, come sopra indicato.

Per l'importo di € 5.146.928,20, ivi compresa la quota proporzionale di oneri per la sicurezza, pari al 85,31875% dell'importo totale dell'appalto, i lavori sono riconducibili alla categoria generale prevalente OG6 (acquedotti e opere di irrigazione) di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010. Per l'importo di € 885.659,25, ivi compresa la quota proporzionale di oneri per la sicurezza, pari al 14,68125% dell'importo totale dell'appalto, i lavori sono riconducibili alla categoria specializzata scorporata OS21 (opere strutturali speciali) di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010.

Come disposto nell'art. 20.1 cui si rimanda, considerate le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019 (C-63/18) e del 27 novembre 2019 (C-402/18) saranno disapplicati i limiti al subappalto previsti all'art. 105 commi 2 e 5 del D.Lgs 50/2016. Pertanto i lavori delle categorie OG6 e OS21 non avranno limite di subappalto.

Stante il ribasso del ……% offerto dall'Appaltatore sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 5.887.719,03, l'importo del contratto ammonta ad € …….. al netto di IVA ed è così rideterminato:

- lavori a corpo: ..... € ……
- lavori a misura: ..... € ……
- **subtotale lavori soggetti a ribasso**: ..... **€ .....**
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: ..... € 144.867,52
- **importo totale di contratto**: ..... **€ .....**

Nel rispetto delle quote proporzionali sopra indicate, ossia 85,31875% dei lavori in categoria OG6, 14,68125% dei lavori in categoria OS21, i rispettivi importi sono così rideterminati:

importo lavori in categoria OG6: € …….

importo lavori in categoria OS21: € …….

III) Affidamento dei lavori

La gara per l'affidamento dei lavori in oggetto è stata esperita in attuazione alla Deliberazione a contrarre del Comitato Amministrativo consorziale n. …. del ……, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S…… del ……. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici, n. ….. del ……. In data…….. lo stesso Bando di gara è stato inoltre pubblicato sul sito web SITAR che svolge il compito di Osservatorio Regionale dell'ANAC.

Il Disciplinare di gara e l'altra documentazione di progetto e di gara sono stati pubblicati in data …… sul sito web del Consorzio. Sono altresì stati pubblicati ai sensi di legge gli avvisi per estratto su n. 4 quotidiani.

L'Appaltatore ha ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a …… centesimi e, in relazione all'offerta economica, ha offerto un ribasso del …….% applicabile all'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 5.887.719,03. L'importo di aggiudicazione e del contratto ammonta pertanto ad € ……., secondo la ripartizione sopra indicata. Il tutto come risulta dai seguenti n. ……. verbali di gara acquisiti agli atti del Consorzio: verbale della 1ª seduta: prot. …….. del ……, ecc….;

Il Comitato Amministrativo consorziale ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto con Deliberazione n. …….. del ……..

Effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace il ……..

Il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all'art. 32, comma 9, del

D.Lgs. 50/2016, è scaduto il ……..

Quanto sopra premesso, si dà atto che non sussistono impedimenti alla stipulazione del presente contratto.

(IV) Clausola risolutiva antimafia (eventuale, qualora non sia ancora pervenuta la comunicazione antimafia e l'Appaltatore non sia iscritto nella white-list)

Si dà atto che il presente contratto è stipulato sulla base di autocertificazioni antimafia rilasciate dalle persone fisiche della Società di cui all'art. 85 del Codice antimafia D.L.gs. 159/2011 e ss.mm.ii., a titolo provvisorio, nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia di cui al citato Codice. Resta inteso che qualora detta comunicazione, una volta acquisita, evidenzi cause ostative alla stipulazione del contratto, lo stesso verrà risolto in danno dell'Appaltatore, fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti sino a quel momento.

V) Premessa COVID-19

Le parti danno atto che i lavori potrebbero dover essere eseguiti in circostanze di emergenza sanitaria conseguente alla pandemia di COVID-19, adottando le misure di prevenzione previste dal Governo Italiano e dalla Autorità competenti e che pertanto l'offerta dell'Appaltatore già ricomprende questa evenienza.

VI) Acronimi e relativi significati

Si dà atto che nell'ambito del presente contratto vengono utilizzati, tra gli altri già noti, i seguenti particolari acronimi, che corrispondono rispettivamente a: **CUP**: Codice Unico di Progetto che identifica il progetto di investimento; **CIG**: Codice Identificativo Gara che identifica il presente contratto; **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento che agisce per conto del Consorzio; **DL**: Direttore dei Lavori che agisce per conto del Consorzio; **DO**: Direttore Operativo che agisce per conto del Consorzio; **IC**; Ispettore

di Cantiere che agisce per conto del Consorzio; **CSE**: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che agisce per conto del Consorzio; **LRA**: Legale Rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore che sottoscrive il contratto; **DCA**: Direttore di Cantiere che agisce per conto dell'Appaltatore; **PSC**: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Consorzio; **POS**: Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa; **DURC**: Documento Unico di Regolarità Contributiva; **SAL**: Stato di Avanzamento dei Lavori; **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione; **SOA**: Società Organismo di Attestazione che qualifica l'Appaltatore; **PEC**: Posta Elettronica Certificata.

✸ ✸

Tutto ciò premesso,

tra le sopra indicate Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. Natura e forma del contratto

Il presente è un contratto d'appalto di lavori pubblici con il quale l'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro.

L'Appaltatore è pienamente consapevole che con il presente contratto non assume un ruolo di mero esecutore, ma un ruolo di soggetto perito, prudente e diligente, in grado di condurre i lavori oggetto di appalto in modo conforme alle prescrizioni contrattuali, seguendo le migliori regole dell'arte, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiendo al suo compito di cooperazione con la direzione lavori del Consorzio.

In caso di lavori, forniture e prestazioni di dettaglio non esattamente determinate a priori in contratto, l'Appaltatore è obbligato a richiedere alla direzione lavori del Consorzio tutte le disposizioni operative e tecniche del caso, e a tali disposizioni dovrà attenersi, fatta salva la sua autonomia organizzativa nell'adempimento delle stesse e

a suo rischio imprenditoriale.

L'Appaltatore col presente atto si obbliga formalmente e legalmente ad assumere in appalto dal Consorzio, come assume, l'esecuzione dei lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e della ulteriore normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, nonché del presente contratto.

L'Appaltatore è pienamente edotto e consapevole che il presente contratto, avendo ad oggetto lavori pubblici, ha una causa tipica del tutto peculiare, che espone lo stesso Appaltatore ad una specifica alea di rischio imprenditoriale, economico e finanziario, differente dal contratto d'appalto di lavori privati.

L'alea di rischio del presente accordo, e con essa la causa del presente contratto, è solo indicata dall'art. 1655 del Codice Civile, ma poi delineata nei suoi propri aspetti di dettaglio dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, oltre che dal presente contratto.

L'Appaltatore si assume quindi, in totale consapevolezza, il rischio specifico insito e connaturato nell'appalto di lavori pubblici, rinunciando sin d'ora a pretese e richieste non compatibili con l'alea di rischio assunta.

Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione, in modalità elettronica con l'apposizione di firme digitali, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a spese dell'Appaltatore.

Art. 2. Normativa applicabile

Al presente contratto si applica, in quanto compatibile e sino alla sua conclusione, la normativa in materia di lavori pubblici vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, ossia al ....., fatte salve eventuali modifiche, integrazioni e norme emanate successivamente e di natura cogente che debbano essere applicate

anche ai contratti in corso di esecuzione, con particolare riguardo, in via non esclusiva:

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;
- alle Linee Guida ANAC;
- ai Decreti emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, ed in specie al D.M. MIT 49/2018 in materia di direzione dei lavori e contabilità;
- all'abrogato Regolamento dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010, in quanto ancora vigente in via transitoria;
- al Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, in quanto non abrogato ed ancora vigente;
- al Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008;
- al Testo Unico in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006;
- al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011;
- all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- al Codice Civile, in via residuale per quanto non trattato dai suddetti provvedimenti.

Costituisce la disciplina di natura speciale che regola l'esecuzione dei lavori in oggetto il presente contratto, ivi comprese le premesse ed ogni suo allegato.

L'Appaltatore è inoltre tenuto al pieno rispetto di leggi, CCNL, regolamenti nazionali e locali afferenti la retribuzione, assistenza sociale e assicurazione dei lavoratori.

In caso di contrasto tra clausole contrattuali e norme giuridiche di livello legislativo e/o regolamentare, prevale la clausola contrattuale, a norma dell'art. 1322, comma 1, del Codice Civile. In caso contrario si applica l'art. 1419, comma 2, del Codice Civile. A norma dell'art. 1374 del Codice Civile, le clausole contrattuali vincolano le Parti non solo a quanto è espresso nelle medesime clausole, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi normativi o l'equità.

I richiami effettuati in modo espresso nel presente contratto alle norme di legge e/o

di regolamento, o ad altre fonti del diritto, hanno valore recettizio: la norma richiamata ha valore di clausola contrattuale; le Parti dichiarano di averne piena conoscenza e perciò se ne omette l'allegazione al contratto; le Parti manifestano la propria volontà nel volere che le stesse assumano valore pattizio.

Ogni norma giuridica sopravvenuta alla stipulazione del presente contratto non modifica né integra la disciplina dei rapporti tra le Parti, se non imperativamente applicabile anche ai contratti in corso di esecuzione.

Le norme giuridiche che regolano i rapporti tra le Parti devono essere interpretate applicando le norme di cui al Capo IV, Titolo II, Libro Quarto, del Codice Civile, con esclusione dell'art. 1370.

In caso di discordanza tra elaborati progettuali, deve essere adottata la soluzione più aderente, in primo luogo alle finalità per cui l'opera viene realizzata, in secondo luogo alle buone pratiche della tecnica di settore, ed infine alla celere esecuzione.

Qualora vi fosse una qualsivoglia discordanza dovuta a mero errore materiale, la Parte più diligente ne deve fare menzione all'altra Parte appena accortasi dell'errore, per la relativa correzione, senza che ciò possa essere causa di indennizzi o rimborsi o risarcimenti.

Art. 3. Domicilio del Consorzio e dell'Appaltatore ai fini del contratto

Agli effetti del presente contratto, il Consorzio elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede legale in Via Borgo dei Leoni 28, 44121 Ferrara, PEC posta.certificata@pec.bonificaferrara.it.

Ogni atto, notificazione e comunicazione formale da parte dell'Appaltatore al Consorzio, nelle persone dei diversi soggetti che lo rappresentano ai fini del contratto, deve essere indirizzata al sopra indicato domicilio, a pena di inefficacia o nullità.

Gli uffici di Direzione dei lavori si trovano presso la sede degli Uffici Tecnici del Consorzio in Ferrara, Via Mentana 7.

Agli effetti del presente contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del capitolato generale D.M. 145/2000, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede legale in ....., PEC .....

Si precisa che la corrispondenza tramite PEC equivale alla posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4. Composizione societaria dell'Appaltatore

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

L'Appaltatore deve inoltre segnalare al Consorzio eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto precedentemente comunicato, non appena queste intervengano.

Nel caso il soggetto Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, la suddetta comunicazione è da intendersi relativa a tutte le imprese componenti.

La suddetta comunicazione è dovuta anche da eventuali Subcontraenti autorizzati che prendano parte all'esecuzione dei lavori, fermo restando in tal caso che spetta comunque all'Appaltatore garantire tale adempimento nei confronti del Consorzio.

Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la suddetta comunicazione, acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 5. Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio, durante il corso del contratto, le eventuali variazioni intervenute in ordine alla composizione e alla legale rappresentanza dell'Impresa, al domicilio ai fini del contratto, ai poteri, ruoli e mansioni attribuiti ai diversi soggetti che rappresentano a vario titolo l'Appaltatore nel presente contratto, alle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti e a quant'altro necessario od opportuno, ivi compresa l'eventuale richiesta e l'ammissione al concordato preventivo.

Art. 6. Incedibilità del contratto - Cessione dei crediti - Cessioni e trasformazioni di azienda

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

La cessione dei crediti dell'Appaltatore è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno effetto nei confronti del Consorzio fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ne abbia formalmente informato il Consorzio e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Consorzio può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i suddetti requisiti di qualificazione.

Art. 7. Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'Appaltatore

In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, si applica, in quanto compatibile, l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 8. Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell'Appaltatore è esclusivamente il Presidente del Consorzio, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 31 e 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il RUP è altresì investito del ruolo di Responsabile dei Lavori ai fini di sicurezza (RL). Al RL spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 90 del citato D.Lgs. 81/2008.

Il Consorzio ha nominato quale RUP dei lavori in oggetto il Capo Settore Interventi su Infrastrutture e Patrimonio – Segreteria Tecnica Dott. Ing. Marco Volpin (tel. 0532.218116, e-mail marco.volpin@bonificaferrara.it).

I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Consorzio dal un Ufficio di direzione lavori composto dal Direttore dei Lavori (DL), da un Direttore Operativo (DO) e da un Ispettore di Cantiere (IC). All'Ufficio di direzione lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018.

DL dei lavori in oggetto è …….. (tel. ……., e-mail ……..).

DO dei lavori in oggetto è …… (tel. ……., e-mail ……..).

IC dei lavori in oggetto è …… (tel. ……., e-mail ……..).

Oltre alle clausole di contratto l'Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d'opera

tutte le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal RUP, dal DL, dal DO e dall'IC. Il RUP e il DL possono altresì indirizzare per iscritto all'Appaltatore formali ordini di servizio.

In materia di sicurezza in cantiere il Consorzio ha designato quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il …… (tel. ……., e-mail ……..), in possesso dei requisiti e della formazione in materia previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Al CSE spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Oltre ad adottare le misure di prevenzione degli infortuni previste dal PSC e dal proprio POS, l'Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d'opera tutte le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal CSE al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro in cantiere.

Art. 9. Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, è stipulato in nome e per conto dell'Appaltatore da un suo Legale Rappresentante o Procuratore (LRA), dotato dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio.

L'esecuzione del presente contratto da parte dell'Appaltatore prevede l'assunzione di compiti e responsabilità a suo carico distinguibili nei seguenti tre diversi ambiti specifici:

a) L'esercizio della rappresentanza legale dell'Appaltatore ai fini del contratto, ulteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto ei suoi eventuali addendum, consistente nella sottoscrizione degli atti di contabilità che presuppongono e necessitano di poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che

riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, quali, a titolo non esaustivo, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il registro di contabilità, il certificato di ultimazione, il conto finale, le riserve.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona dotata dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto oppure, ove sia persona diversa da quest'ultima, il Direttore di Cantiere dell'Appaltatore (DCA), a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire legalmente in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera a).

b) La direzione e conduzione dei lavori appaltati per conto dell'Appaltatore sotto i profili tecnico ed esecutivo, ed in particolare, a titolo non esaustivo:
   - l'assidua presenza in cantiere e presso gli uffici della DL, tanto quanto è necessario alla migliore conduzione dei lavori;
   - l'organizzazione e il coordinamento delle attività di cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori, da parte delle maestranze dell'Appaltatore e di quelle di eventuali Subcontraenti, nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dalla DL;
   - il tempestivo approvvigionamento delle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera;
   - la segnalazione all'Appaltatore di eventuali esigenze di subaffidamento a Ditte terze di parte dei lavori, da effettuarsi con congruo anticipo ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori;
   - in contraddittorio con la DL, l'effettuazione delle misurazioni, dei controlli e dei

rilievi disposti dalla DL stessa, sottoscrivendo per conto dell'Appaltatore i libretti delle misure, le liste settimanali e gli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione degli atti di contabilità che competono in via esclusiva al LRA.

Tali compiti e responsabilità sono quelli tipici del ruolo di Direttore di Cantiere dell'Appaltatore (DCA) e devono essere assunti da un Tecnico di provata capacità e maturata esperienza in lavori analoghi a quelli in oggetto, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, od altro Tecnico di fiducia dell'Appaltatore, dipendente o libero professionista, a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera b).

L'eventuale sostituzione del DCA per iniziativa dell'Appaltatore dovrà essere immediatamente notificata al Consorzio e dovrà essere disposta dall'Appaltatore in modo che non vi siano tempi, durante l'esecuzione del contratto, in cui tale incarico resti vacante, pena la possibile interruzione dei lavori per colpa dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, il DL ha facoltà di esigere la sostituzione del DCA per indisciplina, incapacità o grave negligenza, anche qualora costui sia un Legale rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore.

c) L'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza in cantiere che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 spettano all'Appaltatore, quali, a titolo non esaustivo:
   - prima dell'inizio dei lavori, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente con il CSE, le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti

nell'esecuzione dei lavori;

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008;
- ricevere, verificare e validare, anche in relazione al PSC e al POS dell'Appaltatore, i POS dei Subcontraenti, prima di produrli al CSE, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008;
- curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati o meno, a norma dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona in possesso della formazione in materia prevista dal D.Lgs. 81/2008, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, oppure il DCA, a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera c).

Nel rispetto dei sopra illustrati ambiti di mansioni, responsabilità e relativi requisiti soggettivi, spetta all'Appaltatore individuare persone competenti di sua fiducia.

Nel caso in cui il LRA, possedendone i relativi requisiti, assuma a se stesso anche i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), è sufficiente una semplice comunicazione in tal senso.

Nel caso in cui il LRA non assuma a se stesso anche compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), il sopra citato mandato conferito a Tecnico di sua fiducia deve espressamente indicare quali compiti e responsabilità gli vengono affidati, anche semplicemente facendo riferimento alle lettere b) e/o c) del contratto. In ogni caso detto mandato deve essere controfirmato per accettazione dal mandatario.

(opzione 1) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato per l'assolvimento

di tutti i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il ……. (tel. ……., e-mail ……..), che riveste contestualmente i ruoli di LRA e DCA, in quanto in possesso di tutti i relativi requisiti necessari.

(opzione 2) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera a), il ……. (tel. ……., e-mail ……..), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di LRA;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), il ……. (tel. ……., e-mail ……..), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di DCA.

(opzione 3) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e b), il ……. (tel. ……., e-mail ……..), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di LRA e DCA;
- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera c), il ……. (tel. ……., e-mail ……..), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari.

(opzione 4) Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha designato:

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere a) e c), il ……. (tel. ……., e-mail ……..), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo

di LRA;

- per l'assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera b), il ……. (tel. ……., e-mail ……), in quanto in possesso dei relativi requisiti necessari, con il ruolo di DCA.

Art. 10. Oggetto del contratto

I lavori in oggetto consistono nell'implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni di Poggio Renatico e Terre del Reno (FE). L'appalto riguarda la realizzazione dei lavori di completamento dell'impianto di sollevamento Ciarle e del Condotto Distributore Sud e in particolare le opere civili necessarie all'ampliamento della vasca di scarico dell'impianto di sollevamento e al completamento del condotto irriguo e le opere elettromeccaniche relative all'impianto stesso e a tutti i manufatti di sostegno occorrenti per il funzionamento del sistema nel suo complesso.

L'esatta descrizione e individuazione dei lavori, delle provviste e delle prestazioni oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto esecutivo che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai quali si rimanda.

Tutti gli elaborati del progetto esecutivo sono sufficienti, necessari ed utili a individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere e provviste comprese nell'appalto, salvo quanto verrà ulteriormente precisato in sede esecutiva dal DL.

L'Appaltatore si obbliga inoltre all'esecuzione di tutto quanto indicato nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara e qui allegata, da assoggettarsi alle prescrizioni ed alle penalità indicate all'art. 16.

Art. 11. Importo del contratto - Corrispettivo - Prezzi

Tenuto conto del ribasso offerto dall'Appaltatore, pari al ……% applicabile al solo

importo dei lavori a base d'appalto ammontante ad € 5.887.719,03, l'importo di contratto ammonta complessivamente ad € ..... al netto di IVA, di cui € ..... per lavori a misura, € ..... per lavori a corpo, per un ammontare complessivo dei lavori pari ad € ....., oltre ad € 144.867,52 di oneri per la sicurezza prestabiliti dal Consorzio e non soggetti a ribasso.

Il suddetto ribasso si applica a tutti i prezzi indicati nel Computo metrico estimativo che forma parte integrante e sostanziale del contratto, nonché ad eventuali lavori e provviste in economia.

L'importo d'appalto riferito ai lavori può subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali modifiche in corso d'opera, nei limiti e alle condizioni di legge, come più avanti trattato.

Gli oneri per la sicurezza, determinati analiticamente prefigurando l'adozione di specifiche misure di prevenzione, possono altresì subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali modifiche in corso d'opera che comportino la necessaria adozione di misure di prevenzione diverse da quelle originariamente previste, come più avanti trattato.

L'Appaltatore si dichiara perfettamente consapevole che il prezzo di contratto, che l'Appaltatore stesso ritiene congruo e sufficientemente remunerativo, comprende i lavori, le forniture, le prestazioni professionali e di mano d'opera, l'impiego di officine ed impianti di produzione, attrezzature e mezzi di trasporto, nonché tutti gli oneri ed obblighi diretti e indiretti che concorrono nell'insieme alla completa, regolare e puntuale esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore rinuncia pertanto fin d'ora a qualunque pretesa e rivalsa di carattere economico derivante da sue responsabilità nella valutazione dell'offerta prodotta, quali l'imperizia, la negligenza o la sottovalutazione degli oneri ed obblighi compresi nel prezzo d'appalto.

I prezzi contrattuali si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo esclusivo rischio giudizio.

I prezzi di contratto sono fissi ed invariabili. Non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 12. Determinazione dei corrispettivi

Il corrispettivo d'appalto è stabilito in parte a misura ed in parte a corpo, come sopra indicato, oltre agli oneri per la sicurezza.

Possono altresì dar luogo a corrispettivi eventuali lavori e somministrazioni non previsti in contratto ed eseguiti in economia. Il tutto come precisato in appresso.

12.1 Corrispettivi a misura

I lavori e le provviste a misura sono quelli che nel Computo metrico estimativo sono caratterizzati da una determinata quantità e dalla relativa unità di misura, con il corrispondente prezzo unitario.

I prezzi unitari in base ai quali verranno compensati i lavori e le provviste a misura risultano dal Computo metrico estimativo che forma parte integrante e sostanziale del contratto, al netto del sopra indicato ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

I lavori e le provviste a misura verranno come tali registrati in contabilità e saranno riconosciuti e liquidati a consuntivo, alle scadenze e condizioni previste dal presente contratto in materia di pagamenti, in base alle quantità dei lavori e delle provviste effettivamente eseguiti, come rilevati in contraddittorio.

12.2 Corrispettivi a corpo

I lavori e le provviste a corpo sono quelli la cui unità di misura è indicata "a corpo" nel Computo metrico estimativo, con il corrispondente prezzo forfetario.

I prezzi in base ai quali verranno compensati i lavori e le provviste a corpo risultano dal Computo metrico estimativo che forma parte integrante e sostanziale del contratto,

al netto del sopra indicato ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

Il corrispettivo d'appalto per i lavori a corpo è prestabilito e convenuto a forfait ed è fisso ed invariabile, non potendo essere modificato sulla base della verifica delle quantità e qualità delle prestazioni effettuate in corso d'opera. Nel corrispettivo a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta in conformità alle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera secondo le regola dell'arte.

I lavori e le provviste a corpo verranno come tali registrati in contabilità e saranno riconosciuti e liquidati a consuntivo, alle scadenze e condizioni previste dal presente contratto in materia di pagamenti, in base a quanto effettivamente eseguito, in tutto o in parte percentuale forfetaria, come convenuto in contraddittorio.

12.3 Corrispettivi per l'adozione delle misure di sicurezza

Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti e liquidati in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione effettivamente adottate nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai prezzi della stima facente parte del PSC.

12.4 Corrispettivi per eventuali lavori e provviste in economia

Fatto salvo il possibile concordamento di nuovi prezzi, eventuali lavori e provviste non previsti in contratto potranno essere eseguiti in economia, mediante registrazione in apposite liste della manodopera, delle provviste e dei noli e compensati a consuntivo.

Le prestazioni di manodopera, così come le forniture di materiali, i trasporti e i noli

verranno compensati in base ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell'acquisizione, desunti dal prezziario della CCIAA di Ferrara se ivi presenti, maggiorati delle spese generali e dell'utile d'impresa in misura del 23%, oppure in base ai prezzi desunti dal mercato. Sui lavori e le provviste in economia come sopra determinati si applica il ribasso offerto dall'Appaltatore.

Art. 13. Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto

In via esemplificativa e non esaustiva, oltre a quanto specificato in altri articoli del presente contratto, nel Capitolato speciale e nel Computo metrico estimativo, è implicitamente compreso nel prezzo d'appalto e, ove costituisca un suo onere diretto o indiretto, è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue:

- le spese generali e l'utile di impresa dell'Appaltatore;
- le spese di bollo e registrazione per la stipulazione del contratto;
- le spese di bollo relative alla contabilità; in particolare, i valori bollati dovranno essere prodotti direttamente dall'Appaltatore, a richiesta del Consorzio, secondo necessità;
- assumere in proprio, tenendone sollevato il Consorzio, qualsiasi responsabilità risarcitoria comunque connessa all'esecuzione a norma di contratto dei lavori appaltati;
- eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, facendosi carico dei relativi obblighi, con particolare riguardo alla gestione ambientale dei rifiuti speciali, come indicato in apposito successivo articolo;
- l'occupazione temporanea di aree pubbliche e private circoscritte all'area di cantiere (escluse le occupazioni temporanee se ed in quanto previste nel piano particellare di progetto e poste a carico del Consorzio);
- predisporre ed installare in cantiere un cartello indicatore delle dimensioni minime

di 2 m x 3 m, contenente le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL, aggiornate alla normativa sopravvenuta, i logotipi del Consorzio, dell'Ente finanziatore e dell'Appaltatore e quant'altro indicato dal DL;

- provvedere all'installazione di recinzioni, interclusioni e segnaletica regolamentare diurna e notturna nelle aree di cantiere, a norma delle vigenti disposizioni in materia; in particolare, provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, ostacolando eventuali furti e danni con idonee misure di prevenzione, con particolare attenzione ai locali contenenti i documenti di cantiere, gli strumenti di rilievo e quant'altro di riguardevole;
- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nulla escluso, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi luogo del cantiere;
- per le maestranze, oltre alle retribuzioni e agli accantonamenti contrattuali e alle contribuzioni previdenziali ed assicurative di legge: ogni spesa per fornirle di attrezzi e utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva contro gli infortuni, comprensivi dei dispositivi di protezione individuale e collettiva connessi con la pandemia COVID-19;
- per le attrezzature e i mezzi di trasporto e d'opera: ogni spesa per garantirne la necessaria dotazione accessoria, il corretto uso, l'efficacia, la funzionalità e la conformità alle norme di sicurezza rispettivamente applicabili, oltre alle dovute coperture assicurative;
- per i lavori finiti e le provviste: tutte le forniture occorrenti e le relative lavorazioni, le spese per l'impiego di mezzi di trasporto e d'opera, le operazioni di carico, trasporto, scarico e movimentazione in cantiere, eventuali indennità di cava, di passaggio e di deposito, nonché quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, anche se non esplicitamente espresso o richiamato negli elaborati progettuali;

- ricevere, scaricare, movimentare e trasportare nelle aree di deposito o nei punti d'impiego, comunque all'interno del cantiere e secondo le indicazioni del DL, tutti i materiali e i manufatti necessari per l'esecuzione delle opere d'appalto;
- spostare secondo necessità ed accatastare o disporre temporaneamente in altra zona del cantiere i materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, per il loro eventuale reimpiego o per il successivo allontanamento dal cantiere;
- provvedere ai tracciamenti, alle segnalazioni sul terreno o su manufatti, alle modinature e alle casserature di contenimento necessarie per la precisa esecuzione delle opere nei siti e nelle misure di progetto;
- a richiesta del DL, provvedere alla conservazione dei capisaldi e dei riferimenti plano-altimetrici utilizzati in contabilità sino al collaudo finale, curando preventivamente il loro spostamento controllato nel caso in cui essi debbano essere trasferiti in quanto ricadenti nelle aree occupate dai lavori;
- a giudizio dell'Appaltatore, ovvero a richiesta del DL se ritenuto necessario dallo stesso, provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di opere provvisionali strumentali alla regolare, efficiente, efficace e più sicura esecuzione dei lavori in appalto, comprese le eventuali istruttorie di autorizzazione, assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono comprese nel prezzo d'appalto: gli allacciamenti elettrici, la segnaletica stradale, le rampe provvisorie, le cavedonature e le coronelle in alveo canale, le opere per mantenere la continuità di flusso di acque pubbliche e private, anche

mediante deviazioni temporanee, le opere per mantenere la continuità di vie di transito pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee, le opere per mantenere la continuità di tubazioni, condotte e cavidotti pubblici e privati, anche mediante deviazioni temporanee; il tutto restando inteso che dette opere provvisionali, qualora assumano un rilevo tecnico ed un costo sproporzionato a carico dell'Appaltatore rispetto a quanto sia legittimo esigere, potranno essere oggetto di compensi in economia o nuovi prezzi;

- provvedere alle prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, esecuzione, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché accollarsi ogni spesa ed onere per le prove, comprese quelle di carico statiche e dinamiche, le esperienze, le campionature e le analisi che il DL ritenga opportuno effettuare in sito o presso laboratori accreditati;
- se richiesto dal DL, eseguire fotografie digitali delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, in numero tale da poter consentire la redazione di un esauriente giornale fotografico dei lavori;
- provvedere a fine lavori alla pulizia e allo sgombero tempestivo del cantiere, compresa ogni installazione, attrezzatura, opera provvisionale, materiale residuo, detrito e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 14. Materiali di risulta - Tutela ambientale - Gestione dei rifiuti - Terre da scavo

14.1 Materiali di risulta

Ai materiali risultanti da scavi, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, non si applica il comma 3 dell'art. 36 del Capitolato generale D.M. 145/2000, in quanto i beni su cui si interviene sono di proprietà o in gestione del Consorzio e non sono

cedibili dietro compenso all'Appaltatore.

I materiali risultanti da scavi, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti possono essere destinati in tutto o in parte al riutilizzo per previsioni contrattuali o a giudizio del DL, eventualmente anche a seguito di opportuna selezione, solo qualora non si tratti di "rifiuti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e se ciò sia consentito dalla normativa di settore.

14.2 Tutela ambientale

L'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve eseguire i lavori salvaguardando l'integrità dell'ambiente ed agendo nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ambientale, con specifico riguardo al Testo Unico D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In particolare, l'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve adottare misure precauzionali idonee ad evitare danni ambientali di qualunque genere, nonché evitare l'inquinamento dei terreni, delle falde sotterranee e delle acque superficiali, e segnalare tempestivamente al DL il ritrovamento, nel corso dei lavori, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento.

14.3 Gestione dei rifiuti

Per gestione ambientale dei rifiuti si intendono tutti gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 152/2006 quali, a titolo indicativo e non esaustivo, e se del caso, la selezione dei rifiuti, la loro classificazione, il corretto deposito temporaneo, la caratterizzazione, la compilazione dei formulari, il trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti ad impianti autorizzati di recupero o smaltimento.

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 183 del D.lgs. 152/2006, si definisce "produttore di rifiuti" il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (c.d. produttore iniziale).

La nuova definizione comporta che, per quanto di rispettiva competenza, co-obbligati

agli adempimenti di corretta gestione dei rifiuti - entrambi in qualità di produttori - siano il committente (il Consorzio) e colui che materialmente produce i rifiuti (l'effettivo esecutore delle attività che producono rifiuti, ossia l'Appaltatore od un suo Subcontraente).

Sussiste pertanto in capo al Consorzio l'obbligo di vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti che derivano dalla prestazione affidata a terzi esecutori.

In particolare, ci si riferisce a qualsiasi prestazione affidata a terzi che possa comportare la produzione di rifiuti, ossia lavori, forniture comprensive di installazione o posa e servizi di carattere esecutivo, ad esclusione delle mere forniture di beni e dei servizi di natura intellettuale.

Pertanto, fermi restando gli obblighi gravanti sull'Appaltatore per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori affidati, potranno determinarsi i seguenti casi:

1) rifiuti previsti e/o prevedibili, derivati dall'esecuzione dei lavori appaltati, che l'Appaltatore dovrà dichiarare sulla modulistica predisposta dal Consorzio;
2) rinvenimento inatteso di opere e/o strutture che dovranno essere demolite ed i cui conseguenti rifiuti dovranno essere dichiarati dall'Appaltatore sulla modulistica predisposta dal Consorzio;
3) rinvenimento inatteso di rifiuti, abbandonati da ignoti, che l'Appaltatore dovrà dichiarare sulla modulistica predisposta dal Consorzio.

Poiché il Consorzio ha il diritto/dovere di ottenere dall'Appaltatore o dal Subcontraente tutta la documentazione idonea a dimostrare la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'esecuzione del contratto, compresi i nominativi e le autorizzazioni degli ulteriori soggetti ai quali lo stesso farà ricorso (trasportatori e destinatari), con potere di controllo anche materiale e di intervento in caso di irregolarità, sono state definite le seguenti azioni con le quali concretizzare il controllo da parte del Consorzio.

All'inizio delle attività e comunque prima dell'allontanamento dei rifiuti dal luogo di produzione, il DL o per esso il DO condurrà un audit con l'Impresa esecutrice, illustrandole le caratteristiche della prestazione da svolgere in rapporto alla possibile produzione di rifiuti, e rammentandole i suoi obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di rifiuti e dalla relativa presente clausola contrattuale.

In corso d'opera, qualora vengano prodotti rifiuti, il DL o per esso il DO:

- si assicurerà in cantiere che l'Impresa esecutrice separi ed accatasti o raggruppi provvisoriamente i rifiuti prodotti in base alla loro tipologia (codice CER) e che quindi li destini al recupero o allo smaltimento, ai sensi delle norme vigenti in materia;
- annoterà alla partenza dei rifiuti i numeri identificativi dei formulari utilizzati dall'Impresa esecutrice.

In corso d'opera, qualora vengano prodotti rifiuti, entro 3 mesi dal loro conferimento l'Impresa esecutrice dovrà consegnare al DL o per esso al DO le copie (fotocopie o copie digitalizzate) delle quarte copie dei formulari utilizzati, dalle quali si potrà ricavare quali e quanti rifiuti sono effettivamente giunti a destino. Il DL o per esso il DO tratterrà le copie dei formulari e le trasmetterà alla Sezione Adempimenti Ambientali del Consorzio.

Al fine di poter collegare i formulari dei rifiuti alla specifica prestazione affidata dal Consorzio, l'Impresa esecutrice dovrà indicare nei formulari, nello spazio "annotazioni", che committente è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e il codice CIG identificativo del contratto.

Ricevuta la copia di formulario riferito ad un contratto, la Sezione Adempimenti Ambientali effettuerà le opportune verifiche e ne comunicherà gli esiti al DL o per esso al

DO. Ai fini di tali verifiche, qualora ritenuto opportuno dalla Sezione Adempimenti Ambientali, potrà essere richiesta all'Impresa esecutrice ogni ulteriore documentazione utile al fine di adempiere ai compiti di vigilanza del Consorzio.

Nei sopra indicati casi 2) e 3) l'Appaltatore informerà in tempo reale il DL o il DO sulla procedura di rimozione di quanto imprevedibilmente rinvenuto e dichiarerà la modalità di gestione dei rifiuti prodotti. Le relative spese vive di gestione ambientale dei rifiuti così prodotti, ossia di caratterizzazione, se del caso, di trasporto e di smaltimento/recupero ad impianti autorizzati saranno a carico del Consorzio. A tal fine l'Appaltatore dovrà anticipare dette spese che gli verranno rimborsate all'atto dei pagamenti in acconto previsti in contratto.

14.4 Terre da scavo

Le terre da scavo sono riutilizzabili ai sensi degli artt. 184-bis e 185 del D.Lgs. 152/2006, e del D.P.R. 120/2017. In particolare:

- per i lavori soggetti a VIA (Valutazione Integrata Ambientale) o ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), e per quantitativi superiori a mc 6.000, si applica il 120/2017 (Capo II) al quale si rimanda; in tale circostanza, spetta all'Appaltatore l'attuazione del "Piano di utilizzo" elaborato dal Consorzio;
- per i lavori non soggetti a VIA o ad AIA per quantitativi superiori a mc. 6.000 si applica il D.P.R. 120/2017 (Capo IV) e per quantitativi inferiori a mc 6.000 il D.P.R. 120/2017 (Capo III), ai quali si rimanda; in tali circostanze, spetta all'Appaltatore la produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 21, da inviare al Comune e alla competente sede territoriale dell'ARPAE (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nonché la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) di conferma che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate;

- per i lavori non soggetti a VIA o ad AIA, per le terre scavate nel corso di attività di costruzione e riutilizzate nello stesso sito di produzione, si applica l'art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006.

Art. 15. Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi

15.1 Generalità

In materia di varianti in corso d'opera, quinto d'obbligo e nuovi prezzi sono applicabili, in quanto compatibili, l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 8 del D.M. 49/2018. In particolare, si intendono qui recepite le condizioni di ammissibilità delle varianti in corso d'opera di cui al citato art. 106.

Stante l'ordinamento organizzativo e lo Statuto del Consorzio, le perizie di variante vengono proposte dal RUP e sono in ogni caso soggette all'approvazione da parte del Comitato Amministrativo del Consorzio, nonché da parte delle competenti Autorità terze nel caso in cui i lavori siano da esse finanziati.

In ogni caso le perizie di variante non possono comportare alterazioni del progetto tali da snaturane l'obiettivo, l'oggetto, la funzionalità e l'efficacia.

15.2 Modifiche di dettaglio disposte dal DL

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018, il DL, comunicandolo preventivamente al RUP e ricevutone l'assenso, potrà disporre in corso d'opera modifiche di dettaglio purché non comportino aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Tali modifiche di dettaglio (comunemente dette "varianti non varianti") non costituiscono varianti in corso d'opera.

In linea di massima, allo scopo di non alterare l'importo contrattuale dette modifiche dovranno riguardare aspetti di dettaglio economicamente non rilevanti e non lesivi dei legittimi interessi di entrambe le Parti.

Se compensabili e compensate, è ammissibile che dette modifiche comportino un modesto aumento o una modesta diminuzione dell'importo contrattuale, purché contenuti nel limite del 10% dell'importo contrattuale medesimo. In tal caso, e fermo restando che le modifiche di dettaglio dovranno comunque garantire la migliore riuscita dell'opera, l'aumento di importo dovrà essere compensato grazie ad una corrispondente diminuzione e viceversa la diminuzione di importo dovrà essere compensata grazie ad un corrispondente aumento.

15.3 Varianti in corso d'opera entro il quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, durante il corso dei lavori, previa redazione ed approvazione di apposita perizia di variante, il Consorzio potrà ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di lavori in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni di progetto fino alla concorrenza del 20% dell'importo di contratto (comunemente detto "quinto d'obbligo").

La perizia prevedrà che l'Appaltatore sia obbligato ad eseguire i lavori in aumento o in diminuzione alle stesse condizioni e prezzi di contratto, fatta salva, qualora necessario, l'eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od eccezione.

La perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di atto di sottomissione che l'Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere in segno di preliminare accettazione o motivato dissenso. Fermo restando che l'Appaltatore resterà comunque obbligato ad eseguire i lavori in variante in aumento o diminuzione così come previsti in perizia, il suo espresso dissenso costituirà preliminare presupposto per l'eventuale e successiva presentazione in corso d'opera di riserve.

Qualora la perizia suppletiva di variante preveda l'esecuzione di maggiori o più com-

plessi lavori, l'atto di sottomissione può prevedere una proporzionata proroga del termine di ultimazione.

Una volta approvata la perizia di variante, l'atto di sottomissione verrà stipulato con le stesse modalità del contratto.

In caso di variazioni in diminuzione il RUP, su segnalazione del DL, lo comunicherà all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.

15.4 Varianti in corso d'opera oltre il quinto d'obbligo

Qualora si rendano necessarie variazioni in aumento o diminuzione di entità superiore al 20% dell'importo contrattuale, la relativa perizia di variante, fermo restando l'impianto generale pattizio del contratto potrà prevedere particolari clausole di esecuzione e/o di remunerazione dei lavori, anche in contrasto con quelle originarie, convenute tra le Parti allo scopo di realizzare i lavori aggiuntivi senza ledere i legittimi interessi di entrambe le Parti.

Ciò fermo restando che in caso di varianti che eccedano il quinto d'obbligo l'Appaltatore potrà far valere il suo diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore accetti le variazioni in aumento o diminuzione eccedenti il quinto d'obbligo, la relativa perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di atto aggiuntivo che l'Appaltatore sottoscriverà in segno di accettazione.

Una volta approvata la perizia di variante, l'atto aggiuntivo verrà stipulato con le stesse modalità del contratto.

15.5 Nuovi prezzi

Qualora i lavori in variante in aumento o in diminuzione comportino prestazioni e relativi prezzi non previsti in progetto, con l'atto di sottomissione o con l'atto aggiuntivo

potranno essere concordati tra le Parti nuovi prezzi, anch'essi soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore.

Se del caso, i lavori in variante potranno altresì essere compensati in economia, con applicazione del medesimo ribasso.

Art. 16. Termine di ultimazione dei lavori - Penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di contratto è determinato nell'entità indicata dall'Appaltatore in sede di offerta ed è fissato in giorni …… (diconsi ……) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

La suddetta scadenza è inderogabile per l'Appaltatore e costituisce clausola essenziale di contratto.

Per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori di contratto, derivante da responsabilità imputabili all'Appaltatore, è stabilita una penale pecuniaria pari al 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell'importo di contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire in modo completo e accurato tutto quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e qui allegata, costituendo questo un preciso vincolo contrattuale che non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo e/o indennizzo in quanto il suo valore è da considerarsi compreso nel prezzo d'appalto. Durante il corso dei lavori il DL verificherà l'esecuzione di quanto previsto nell'offerta tecnica disponendo all'Appaltatore, in caso di ritardo nell'esecuzione o in caso di esecuzione non a regola d'arte, specifici ordini di servizio con relativi termini temporali per la loro esecuzione. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a detti ordini, il Consorzio tramite il RUP si rivarrà economicamente sugli importi del SAL ovvero sulla garanzia definitiva secondo quanto previsto nel disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori, cui si rimanda.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo di contratto.

Oltre detto limite il contratto potrà essere risolto in danno per grave inadempimento dell'Appaltatore.

Sull'applicazione delle penali proposte dal RUP o dal Collaudatore decide in via definitiva l'Amministrazione del Consorzio.

In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla suddetta scadenza o di interruzione delle attività durante il corso dei lavori, derivanti da cause imputabili all'Appaltatore stesso e che si protraggano ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi decorrenti dalla messa in mora dell'Appaltatore notificatagli con ordine di servizio del RUP, il contratto potrà essere risolto in danno per grave inadempimento dell'Appaltatore.

Art. 17. Cronoprogramma di progetto e programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore

17.1 Cronoprogramma di progetto

Fa parte del progetto il Cronoprogramma, che costituisce il piano schematico di avanzamento dei lavori d'appalto, come atteso dal Consorzio.

Il Cronoprogramma, redatto in forma di diagramma, individua:

- gli stralci di lavori secondo criteri di omogeneità degli stessi;
- l'ordine sequenziale secondo il quale si prevede siano eseguibili i singoli stralci;
- i tempi entro i quali è imposto che l'Appaltatore debba realizzare tutti i lavori appaltati.

Il Cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle caratteristiche dei luoghi, della prevedibile organizzazione logistica di cantiere, nonché di altre circostanze ambientali specifiche che vincolano lo sviluppo esecutivo dei lavori.

Nell'elaborazione del Programma esecutivo di dettaglio di sua competenza, come più

avanti trattato, e fatta salva la sua facoltà di sviluppare i lavori a suo giudizio, l'Appaltatore deve comunque tenere conto del suddetto Cronoprogramma.

Il Cronoprogramma di progetto coincide con quello contenuto nel PSC ai fini di sicurezza.

17.2 Programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve produrre al DL il suo Programma esecutivo di dettaglio, in base al quale intende portare a termine i lavori entro la scadenza prestabilita.

Detto programma esecutivo di dettaglio deve essere coerente con il programma temporale presentato in sede di offerta dall'Appaltatore (elemento tempo) e costituisce obbligo contrattuale.

Prima dell'inizio dei lavori il DL e l'Appaltatore verificheranno congiuntamente tale Programma, al quale potranno essere apportate di comune accordo le modifiche ritenute opportune. A seguito della suddetta verifica congiunta, il Programma esecutivo andrà sottoscritto dall'Appaltatore e vistato per accettazione dal DL.

Fatta salva la discrezionalità organizzativa dell'Appaltatore, il suo Programma esecutivo così elaborato e verificato costituisce preciso e inderogabile obbligo contrattuale per l'Appaltatore, mentre non vincola il Consorzio.

A fronte di subentrate esigenze e fermo restando l'obiettivo primario di portare a termine i lavori entro la prefissata scadenza, l'Appaltatore avrà comunque la facoltà di apportare al suo Programma esecutivo le più opportune variazioni. Le modifiche al Programma esecutivo originario andranno concordate con il DL ed il nuovo Programma esecutivo diverrà parimenti impegnativo per l'Appaltatore.

Art. 18. Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC - Ritenuta dello 0,5% sui pagamenti in acconto

Nell'esecuzione dei lavori di contratto l'Appaltatore, anche artigiano, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL e dagli accordi territoriali di secondo livello vigenti nella Provincia di Ferrara, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene. L'Appaltatore deve altresì provvedere regolarmente al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ai lavoratori (INPS, INAIL e Cassa Edile).

In caso di subappalti, cottimi e subcontratti soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto anche dai Subcontraenti autorizzati. L'Appaltatore risponde in solido con i Subcontraenti autorizzati, per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore e gli eventuali Subcontraenti autorizzati devono trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori di rispettiva competenza, copia delle denunce di inizio lavoro effettuate all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché i rispettivi POS. Resta inteso che l'iscrizione delle maestranze presso una delle Casse Edili di Ferrara è dovuta nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia di durata dei lavori e trasferta del personale.

Durante l'esecuzione del contratto, il Consorzio verifica periodicamente il permanere delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, ed in particolare all'atto dei pagamenti, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online. In caso di irregolarità contributiva, si procederà come più avanti specificato in tema di pagamenti. Le competenti sedi di INPS, INAIL e Cassa Edile che vantino crediti nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, possono rivalersi sui crediti dell'Appaltatore disponibili presso il Consorzio.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, la regolarità contributiva viene accertata a carico di tutte le imprese componenti, durante tutta

l'esecuzione del contratto, indipendentemente da quali imprese abbiano preso effettiva parte all'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore sia un consorzio, la regolarità contributiva viene accertata a carico del consorzio stesso e delle imprese consorziate esecutrici.

La regolarità contributiva dei Subcontraenti autorizzati va accertata soltanto fino all'ultimazione dei lavori da questi rispettivamente eseguiti, che può essere antecedente all'ultimazione di tutti i lavori in appalto.

A norma dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata di saldo, subordinatamente all'acquisizione dei DURC online che attestino la regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati. A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori, il Consorzio può altresì rivalersi sulla garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto.

Ai fini di eventuali verifiche condotte dal DL e/o dai suoi Assistenti e/o dalle competenti Autorità ispettive, tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad essere dotati e ad esibire il tesserino di riconoscimento riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il DL o il CSE, previa gli opportuni riscontri, allontanano dal cantiere chiunque non sia legittimato ed autorizzato a presenziarvi, sospendendone le relative attività e segnalando il fatto al RUP per i provvedimenti del caso.

Art. 19. Sicurezza in cantiere

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza in cantiere, preservando l'incolumità fisica delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in cantiere, come anche dei terzi in genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in stretta osservanza alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, il Consorzio ha verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore, anche con riguardo agli aspetti attinenti la sicurezza.

I lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili). Il Consorzio ha elaborato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all'Allegato XV al medesimo decreto, alle cui indicazioni e prescrizioni l'Appaltatore è tenuto ad attenersi. Il PSC contiene, tra l'altro, la stima analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ulteriori e specifici rispetto ai costi aziendali della sicurezza che restano a carico dell'Appaltatore. Le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Consorzio nell'ambito del PSC.

Prima dell'inizio dei lavori, il CSE e l'Appaltatore, e per esso il suo Responsabile della sicurezza in cantiere (RSA), devono svolgere ed organizzare in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito l'Appaltatore può proporre eventuali proposte integrative al PSC. Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti nell'esecuzione dei lavori, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità, sia per l'adozione di particolari misure di tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve altresì produrre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di sua competenza, elaborato ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme prescritte, il CSE - qualora ritenga che vi siano rischi per l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere - può ordinare l'immediata interruzione delle fasi lavorative in atto, che potranno essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. Gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell'Appaltatore non costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono grave inadempimento e quindi giustificata causa per la risoluzione del contratto d'appalto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 20. Subappalti, cottimi e subcontratti

20.1 Generalità

Il ricorso a subappalti ed altri subcontratti - questi ultimi da considerare o meno come subappalti - è ammesso nei limiti dell'art. 3 della Legge 136/2010, nonché nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono.

Con riferimento all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per "esecuzione in proprio" dei lavori da parte dell'Appaltatore si intende che i lavori siano eseguiti mediante diretta, costante e continua organizzazione operativa dell'Appaltatore, con personale riconducibile all'Appaltatore stesso in base al vigente ordinamento del lavoro, nonché attrezzature e mezzi nelle sue disponibilità a titolo di proprietà, locazione finanziaria o

nolo. Costituiscono altresì "esecuzione in proprio" da parte dell'Appaltatore i subcontratti di fornitura finalizzati all'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente contratto, aventi ad oggetto le provviste effettuate presso fornitori terzi di materie prime, carburanti, materiali semilavorati e lavorati, prefabbricati e componenti di impianto reperibili in commercio, anche quando realizzati appositamente su ordinazione, nonché eventuali subcontratti di servizi, anche di natura intellettuale, che l'Appaltatore stipuli con professionisti e prestatori di servizi. In questo contesto non sussistono limiti che disciplinano l'attività subcontrattuale dell'Appaltatore, fermo restando l'obbligo a suo carico di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

In relazione all'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, si precisa che è facoltà dell'Appaltatore subappaltare lavori di contratto, previa autorizzazione del Consorzio, ad Imprese che hanno partecipato direttamente alla gara.

Non costituiscono subappalto e sono soggetti a sola comunicazione, come più avanti specificato, i subcontratti relativi a specifiche lavorazioni affidati a lavoratori autonomi che prestino direttamente la loro opera in cantiere.

Non costituiscono subappalto e sono soggetti alla sola produzione al Consorzio del subcontratto, le prestazioni rese a favore dell'Appaltatore in forza di contratti continuativi sottoscritti in data anteriore all'indizione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto.

Considerate le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019 (C-63/18) e del 27 novembre 2019 (C-402/18) saranno disapplicati i limiti al subappalto previsti all'art. 105 commi 2 e 5 del D.Lgs 50/2016. Pertanto i lavori delle categorie OG6 e OS21 non avranno limite di subappalto.

In funzione della natura e dell'importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o meno soggette a previa autorizzazione da parte del Consorzio. In particolare, sono

soggetti a previa autorizzazione:

- i subappalti di lavori propriamente detti che comportano prestazioni di manodopera, ossia i subcontratti d'appalto ex art. 1655 C.C. stipulati tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore, derivati dal contratto principale stipulato tra il Consorzio e l'Appaltatore, aventi ad oggetto parte dei lavori di contratto, ove per "parte" si intende una determinata lavorazione od opera tra quelle previste in contratto, come definita dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale ed avente un determinato prezzo, interamente eseguita dal Subappaltatore, ovvero od anche prestazioni limitate eseguite dal Subappaltatore che concorrono all'esecuzione di una determinata lavorazione od opera avente un determinato prezzo di contratto; detti subappalti sono soggetti a previa autorizzazione indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente dall'incidenza del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto;
- i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C., anche detti "cottimi", stipulati tra l'Appaltatore ed il Subcontraente, aventi ad oggetto principale od esclusivo prestazioni di manodopera in cantiere, di norma di natura artigianale specializzata, quali la posa in opera o l'installazione, ferme restando l'organizzazione di cantiere ed il rischio imprenditoriale a carico dell'Appaltatore; detti subcontratti sono soggetti a previa autorizzazione ed indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto; a titolo di eccezione, non sono soggetti a previa autorizzazione, i subcontratti di tale fattispecie affidati a lavoratori autonomi e quelli aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;

- i subcontratti c.d. "similari" che comportano prestazioni di manodopera in cantiere e che a norma dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 vanno equiparati ai subappalti sotto il profilo istruttorio, quali i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Mentre non sono soggetti ad autorizzazione:

- come detto, i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. affidati a lavoratori autonomi che prestino direttamente la loro opera in cantiere;
- come detto, i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. aventi ad oggetto la posa in opera di carpenterie per calcestruzzo armato e di acciaio in tondi per armature;
- i subcontratti c.d. "similari" non equiparabili ai subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, cioè i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere:
  a) se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
  b) oppure se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
  c) oppure se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, anche qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

I Subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontratto, sono anch'essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all'osservanza del contratto d'appalto stipulato tra Consorzio e Appaltatore, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. È compito dell'Appaltatore informare compiutamente i Subcontraenti di tutti gli obblighi di contratto su questi indirettamente gravanti, anche fornendogli copia del presente contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore resta unico e diretto responsabile nei confronti del Consorzio, salvo il suo diritto alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto, rispondendo pertanto di quanto eventualmente eseguito e/o fornito da terzi.

L'esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione, ove dovuta, può comportare la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della garanzia definitiva e la segnalazione del fatto all'ANAC e all'Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982.

Il DL verifica il rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e dei Subcontraenti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 49/2018.

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontrattuali, i due diversi regimi istruttori si caratterizzano ciascuno come segue.

20.2 Subcontratti soggetti a previa autorizzazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 15 giorni prima del programmato inizio dei lavori da parte del Subcontraente:

- Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato Subcon-

traente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare ed il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare che il candidato Subcontraente non ha partecipato direttamente alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, nonché se sussistano o meno, rispetto al candidato Subcontraente, forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Appaltatore deve infine dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

- Dichiarazione cumulativa di possesso dei necessari requisiti di qualificazione del candidato Subcontraente, compilata dallo stesso preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dal Consorzio.
- In caso di subappalti di lavori ex art. 1655 C.C., qualora i lavori subappaltati eccedano l'importo di € 150.000, copia conforme all'originale di valida attestazione SOA del Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, in classifica adeguata all'importo del subappalto.
- In caso di subappalti di lavori ex art. 1655 C.C., qualora i lavori subappaltati non eccedano l'importo di € 150.000:
    - ove ne sia in possesso, copia conforme all'originale di valida attestazione SOA

del candidato Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, in classifica adeguata all'importo del subappalto;

- ove il Subappaltatore non sia in possesso di attestazione SOA con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, compilata dal candidato Subappaltatore preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dal Consorzio.

- Visura camerale del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA.
- In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato Subcontraente, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. Il subcontratto deve riportare i prezzi applicati al Subcontraente. In caso di contratto di subappalto ex art. 1655 C.C., detti prezzi non possono essere inferiori all'80% di quelli applicati all'Appaltatore per le medesime lavorazioni. Il subcontratto deve altresì prevedere che al Subcontraente spetterà parte degli oneri per la sicurezza, in ragione delle attività svolte. Stante la possibilità che sia il Consorzio a dover pagare direttamente il Subcontraente, il subcontratto non può prevedere ritenute a favore dell'Appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori eseguiti dal Subcontraente. Dette garanzie potranno essere ottenute dall'Appaltatore in diverso modo, a suo giudizio, anche mediante una apposita fidejussione.
- POS del Subcontraente, da produrre al più tardi prima dell'inizio delle attività sub affidate.

Il Consorzio, verificata l'ammissibilità del subcontratto, rilascerà l'autorizzazione entro

il termine di 15 giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare e completa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a riconoscere ai Subcontraenti autorizzati gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati.

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all'Appaltatore in relazione all'esecuzione di tutti i lavori di contratto, nonché a ciascun Subcontraente autorizzato in relazione ai lavori da questo eseguiti.

20.3 Subcontratti soggetti a comunicazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti non soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 10 giorni prima del programmato inizio delle attività da parte del Subcontraente:

- Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto, ovvero se il Subcontraente sia un lavoratore autonomo. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcontraente non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subcontraente rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
- Visura camerale del candidato Subcontraente o sua dichiarazione sostitutiva del

certificato CCIAA.

- POS del Subcontraente, ove questo non sia un lavoratore autonomo, da produrre al più tardi prima dell'inizio delle attività subaffidate.

In relazione ai subcontratti non soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, ai Subcontraenti non viene rilasciato il certificato di esecuzione lavori.

20.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti

Il pagamento diretto ai Subcontraenti sarà effettuato ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e di quanto di seguito stabilito.

Ai sensi della sopra citata norma, ove non vi provveda direttamente l'Appaltatore, il Consorzio sarà obbligato a pagare direttamente i Subcontraenti (subappaltatori, cottimisti, fornitori) quanto ad essi spettante esclusivamente nei casi appresso indicati.

a) Qualora il subappaltatore o il cottimista sia una micro o piccola impresa. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. o del contratto d'opera ex art. 2222 C.C. (c.d. cottimo) affidato ad un lavoratore non autonomo, con incidenza della manodopera superiore al 50% rispetto al costo complessivo della prestazione. In entrambi i casi si tratta di subcontratti soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio. Sarà onere del Subcontraente, tramite l'Appaltatore, dimostrare che si tratta di una micro o piccola impresa. Non ricadono in questa fattispecie i subcontratti soggetti a mera comunicazione da parte dell'Appaltatore.
b) In caso di inadempimento dell'Appaltatore. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita a tutte le fattispecie di subcontratto, ivi compresi quelli affidati a lavoratori autonomi. L'inadempimento dell'Appaltatore deve essere accertato. Sarà onere del Subcontraente segnalarlo al Consorzio, che provvederà al pagamento a seguito di sollecito nei confronti dell'Appaltatore, ove questo

non abbia avuto esito.

c) Su richiesta del Subappaltatore, se la natura del contratto lo consenta. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. La natura del presente contratto non osta a tale pagamento diretto.

In ogni caso, il Consorzio non provvederà al pagamento dei Subcontraenti al di fuori delle sopra indicate circostanze, quali, tra le altre, la mera volontà congiunta dell'Appaltatore e del Subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti, fatto salvo il pagamento stesso, è effettuato per delega *ope legis* dell'Appaltatore e non integra alcun rapporto contrattuale diretto tra questi e il Consorzio.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti comporta l'obbligo per l'Appaltatore di comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state da essi eseguite e a quanto ammonta il loro credito.

Le modalità per il pagamento diretto dei Subcontraenti sono definite al successivo articolo che tratta dei pagamenti.

È onere dell'Appaltatore rendere noto ai propri Subcontraenti quanto indicato e stabilito nel presente paragrafo.

20.5 Pagamento dei Subcontraenti da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve corrispondere quanto dovuto ai propri Subcontraenti secondo i patti e le condizioni tra loro convenuti, e in ogni caso tempestivamente, una volta incassate dal Consorzio le somme liquidate a titolo di acconto (SAL e conto finale). Per quanto concerne l'interesse pubblico che il Consorzio è chiamato a tutelare, ciò rappresenta elemento fondamentale di garanzia del corretto e puntuale svolgimento dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dei Subcontraenti - sia quelli per i quali è stata trasmessa al Consorzio l'istanza di subappalto e per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione del Consorzio, sia quelli per i quali è stata trasmessa al Consorzio la comunicazione di subcontratto -, a seguito dei pagamenti nei loro confronti l'Appaltatore deve trasmettere al Consorzio, entro i 20 giorni consecutivi, copia delle fatture di cortesia quietanzate dai Subcontraenti stessi, dove siano evidenziati, qualora dovuti, gli oneri per la sicurezza a loro spettanti, od altra idonea documentazione probatoria, pena la possibile sospensione dei successivi pagamenti del Consorzio verso l'Appaltatore.

Tale prassi attua, tra l'altro, gli obblighi di vigilanza del Consorzio sanciti dall'art. 105, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

20.6 Intenzioni dell'Appaltatore manifestate in sede di offerta

Si dà atto che l'Appaltatore ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di far ricorso a subappalti, cottimi e subcontratti similari da considerare subappalti, soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, per l'esecuzione di .....

I subcontratti che, ai sensi di legge, non sono da considerare subappalti, possono essere eseguiti anche se non preliminarmente indicati in sede di offerta.

Art. 21. Ordini di servizio del RUP e del DL

Il RUP e il DL, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre e/o ribadire e/o precisare con ordine di servizio scritto qualsiasi obbligo dell'Appaltatore, riguardante la regolare e puntuale esecuzione dei lavori e del presente contratto.

Gli ordini di servizio del DL sono vistati dal RUP. Gli ordini di servizio del RUP sono vistati dal DL.

Gli ordini di servizio sono inviati all'Appaltatore a mezzo PEC. L'Appaltatore è obbligato a sottoscriverli per presa conoscenza e rinviarli al Consorzio pure a mezzo PEC. La

trasmissione degli ordini di servizio a mezzo PEC da parte del Consorzio costituisce comunque prova che siano giunti all'Appaltatore, il quale, a far data dall'avvenuta consegna, non può lamentare di non averli conosciuti.

La trasmissione degli ordini di servizio può altresì avvenire in cantiere, mediante consegna a mano al DCA, qualora questo sia ivi presente. In tal caso gli ordini vengono redatti in duplice esemplare cartaceo e l'Appaltatore, nella persona che ne detiene la rappresentanza legale, deve sottoscriverne un esemplare per presa conoscenza e restituirlo al Consorzio.

Art. 22. Condotta dell'Appaltatore in cantiere

In materia di condotta dell'Appaltatore in cantiere, si applica, in quanto compatibile, l'art. 6 del capitolato generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione dei lavori con personale tecnico idoneo, di comprovata capacità ed esperienza, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità in relazione agli obblighi contrattuali assunti.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale impiegato nei lavori, compreso quello di eventuali Subcontraenti.

Ad integrazione dell'art. 6, comma 5, del capitolato generale D.M. 145/2000, resta inteso che costituisce legittima causa di allontanamento dal cantiere anche la palese inidoneità tecnico-professionale dei lavoratori.

L'Appaltatore deve favorire l'instaurarsi di rapporti di buon vicinato e, se del caso, di reciproca collaborazione con le diverse Imprese o Ditte artigiane che a qualunque titolo prendano parte all'esecuzione dei lavori, sia che si tratti di Subcontraenti incaricati dallo stesso Appaltatore, sia che si tratti di Ditte incaricate dal Consorzio ai fini dell'esecuzione di opere complementari, accessorie o specialistiche che esulano dall'oggetto del presente appalto.

Se necessario o funzionale al più celere e regolare svolgimento degli interventi, l'Appaltatore deve altresì consentire ad Imprese o Ditte incaricate dal Consorzio, anche a fronte di equo compenso pagato all'Appaltatore dalle Imprese o Ditte medesime, di utilizzare le proprie attrezzature, installazioni, mezzi d'opera, aree, ecc..

Art. 23. Contabilità dei lavori

In tema di contabilità dei lavori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

Di norma, salve diverse disposizioni del RUP ed in rapporto alle peculiarità dei lavori in oggetto, la contabilità sarà formata, anche mediante appositi programmi informatizzati, dalla documentazione appresso descritta.

- In ogni caso, verbale di consegna dei lavori.
- Se del caso, verbali di sospensione e ripresa dei lavori.
- In ogni caso, libretto/i delle misure.
- Se del caso, liste settimanali della manodopera, delle somministrazioni e dei noli per i lavori in economia.
- In ogni caso, registro di contabilità.
- In ogni caso, stato di avanzamento lavori (SAL), che il DL emetterà tempestivamente, non appena raggiunto l'importo per il pagamento della rata di acconto, evidenziando la data di maturazione del credito (lavori eseguiti a tutto il ……), e nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.
- In ogni caso, certificato di ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL trasmetterà l'Avviso ai creditori ai Comuni in cui hanno avuto luogo i lavori, affinché questi lo espongano a termini di legge ai rispettivi Albi.

- In ogni caso, conto finale dei lavori, che sarà emesso dal DL entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.
- In ogni caso, certificato di collaudo, che sarà emesso dal Collaudatore entro 6 mesi dalla data del certificato di completa ultimazione dei lavori, come più avanti precisato.
- In ogni caso, certificati di pagamento. Il RUP emetterà i certificati:
  a) per gli acconti (SAL), entro 30 giorni consecutivi dalla data di maturazione del credito risultante dal SAL (lavori eseguiti a tutto il ……), e comunque tenendo conto delle risultanze dei DURC online dell'Appaltatore nonché, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati; i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
  b) per l'ultimo acconto (conto finale), entro 30 giorni consecutivi dalla data di accettazione del conto finale da parte dell'Appaltatore, o dall'inutile decorso del termine assegnatogli per la sottoscrizione del conto finale, e comunque tenendo conto delle eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, dei DURC online dell'Appaltatore nonché, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati;
  c) per il saldo, entro 30 giorni consecutivi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo emesso dal Collaudatore, e comunque tenendo conto delle risultanze dello stesso certificato, dei DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, di quelli dei Subcontraenti autorizzati;

all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

La contabilità deve essere sottoscritta per conto dell'Appaltatore, in relazione a ciascun documento, dalla persona scelta dall'Appaltatore che ne detiene i compiti e i relativi poteri, come sopra individuata in tema di rappresentanza dell'Appaltatore.

Le misurazioni e i rilevamenti saranno eseguiti in contraddittorio tra le Parti.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati a parte, in appositi libretti delle misure redatti dal CSE.

Art. 24. Consegna dei lavori

In tema di consegna dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'art. 5 del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto, salvo diverso termine eventualmente convenuto per iscritto tra le Parti.

L'eventuale consegna ritardata per cause di forza maggiore, diverse da fatto o colpa del Consorzio, come anche l'eventuale sospensione della consegna per le stesse cause, è accertata e dichiarata dal RUP e non dà diritto all'Appaltatore di recedere dal contratto, a meno che il ritardo o la sospensione si protraggano per più della metà del tempo complessivamente previsto per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della consegna, se non già svolte in precedenza, il CSE e l'Appaltatore, e per esso il suo Responsabile della sicurezza in cantiere (RSA), provvedono alle attività di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza, come sopra specificato.

Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare originale per le Parti, dalla cui data decorrono le due sopra indicate scadenze intermedie ed il

termine di ultimazione dei lavori.

Agli effetti dell'esecuzione del contratto e del computo dei termini, i lavori si danno iniziati nel giorno di emissione del verbale di consegna. L'effettivo inizio delle attività di cantiere, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza, può tuttavia avvenire successivamente, purché senza indugio.

Se necessario, è ammessa la consegna anticipata dei lavori per ragioni d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto.

Se necessario, è altresì ammessa la consegna parziale o frazionata. In tal caso il termine di ultimazione decorre dall'ultimo verbale di consegna.

Art. 25. Sospensioni e riprese dei lavori

In tema di sospensione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'art. 10 del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

La sospensione dei lavori, in funzione della causa che la determina, è disposta dal DL o dal RUP.

È ammessa la sospensione parziale dei lavori, riguardante solo determinate opere.

Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché possano essere riprese senza eccessivi oneri per l'Appaltatore, nonché le attrezzature e i mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel verbale di ripresa, che deve essere emesso non appena cessate le cause della sospensione, è indicato il nuovo termine di ultimazione contrattuale, nonché, se del caso, le due nuove scadenze intermedie.

Art. 26. Proroghe sul termine di ultimazione dei lavori

In materia di eventuali proroghe concesse all'Appaltatore sul termine di ultimazione dei lavori, si applica l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata dall'Appaltatore con anticipo non inferiore a 45 giorni rispetto al termine di ultimazione. Ove ritenuta ammissibile, la proroga è concessa dall'Amministrazione del Consorzio, su proposta del RUP, sentito il DL, entro 30 giorni dalla richiesta.

Costituiscono giustificato motivo per la richiesta di proroga gli impedimenti oggettivi incontrati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, non dipendenti da sue responsabilità e non espressamente previsti né nel cronoprogramma di progetto, né nel programma esecutivo di dettaglio elaborato dall'Appaltatore, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verificarsi di condizioni ambientali e/o atmosferiche particolarmente sfavorevoli, tali da impedire la regolare esecuzione dei lavori a termini di contratto.

Può essere unilateralmente concessa dal Consorzio una proroga in caso di sospensione dei lavori dovuta all'iter di redazione ed approvazione di una perizia suppletiva o di variante.

Art. 27. Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori

In tema di ultimazione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'art. 12, comma 1, del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue.

L'Appaltatore dovrà comunicare al DL l'avvenuta ultimazione dei lavori.

A seguito di tale comunicazione il DL si recherà tempestivamente in cantiere e, in contraddittorio con l'Appaltatore, accerterà l'effettiva ultimazione di tutti i lavori previsti in contratto ed emetterà il certificato di ultimazione dei lavori, qualunque sia l'esito dell'accertamento.

In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

Qualora dal suddetto accertamento risulti che l'Appaltatore ha effettivamente ultimato tutti i lavori previsti in contratto, il DL ne darà conto nel certificato di ultimazione dei lavori senza null'altro aggiungere.

Qualora invece emerga dall'accertamento che devono ancora essere eseguite modeste lavorazioni complementari, di dettaglio e perfezionamento, il DL ne darà conto nel certificato di ultimazione dei lavori, col quale il DL medesimo ordinerà all'Appaltatore l'esecuzione di dette incompiute lavorazioni, assegnandogli un termine perentorio non superiore a 60 giorni consecutivi per portare a compimento l'opera a norma di contratto.

Il rispetto di tale termine, di cui il DL darà conto con apposito verbale di constatazione dei fatti, comporterà l'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori precedentemente emesso e i lavori si daranno per ultimati nella data del certificato stesso, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste dal contratto.

Diversamente, il mancato rispetto di tale termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori precedente emesso e la necessità di un nuovo certificato di ultimazione che accerti l'avvenuto completamento delle sopraindicate lavorazioni. In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il nuovo certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal presente contratto il DL redigerà in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

Non appena ultimati i lavori, il DL trasmetterà l'Avviso ai creditori ai Comuni in cui

hanno avuto luogo i lavori, affinché questi lo espongano a termini di legge ai rispettivi Albi.

Art. 28. Manutenzione delle opere sino a collaudo

L'Appaltatore è garante dei lavori e delle opere eseguite, come dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione finché non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo dei lavori, fatto salvo quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile all'Appaltatore.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela, ad iniziativa, cura e spese dell'Appaltatore, senza che occorrano specifici inviti e sollecitazioni da parte del DL.

Ove l'Appaltatore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il Consorzio può provvedere d'ufficio, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 29. Facoltà d'uso dell'opera non collaudata

È facoltà del Consorzio prendere in uso provvisionale le opere realizzate, in tutto o in parte, anche preliminarmente all'effettuazione del collaudo, mediante la redazione di apposito verbale di presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa, sottoscritto dall'Appaltatore, dal DL e dal RUP.

L'uso provvisionale da parte del Consorzio dell'opera non completata e/o non collaudata non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell'opera stessa.

Art. 30. Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e RCT

In materia di danni causati a terzi dall'Appaltatore e di coperture assicurative per danni

di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, si applica, in quanto compatibile, l'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve adottare misure precauzionali e realizzazione interventi provvisionali idonei ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione dei lavori.

In caso di danni alle cose, previa accettazione del danneggiato, il risarcimento del danno può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta dell'Appaltatore se ciò rientri nelle sue competenze professionali o ad opera di terzi, e comunque a cura e spese dell'Appaltatore.

Per il risarcimento dei danni, l'Appaltatore è comunque tenuto ad avvalersi di idonee coperture assicurative, che tuttavia non lo esimono dalla sua diretta e piena responsabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è fatto salvo e impregiudicato.

L'Appaltatore deve prestare, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa, specificamente stipulata per i lavori in oggetto, che copra i danni subiti dal Consorzio a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La medesima polizza deve altresì prevedere la garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni causati dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ai fini del presente contratto, la polizza deve prevedere i seguenti massimali minimi: un importo pari a quello di contratto per i lavori da eseguire e le opere da realizzare, e come minimo € 500.000 per la responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che sono compresi fra i terzi anche il Consorzio, i suoi dipendenti ed i suoi beni, il Demanio dello Stato (quanto ai beni demaniali in uso al Consorzio), i Subcontraenti impegnati nei lavori e le Ditte che operano in cantiere su incarico del Consorzio.
La polizza deve avere efficacia dalla data di consegna iniziale dei lavori fino all'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo.
Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della polizza. La polizza deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.
E' previsto il periodo di garanzia minimo di due anni per le opere elettromeccaniche e a tal riguardo l'Appaltatore dovrà presentare al Consorzio specifica garanzia fideiussoria, che tenga indenne il Consorzio anche da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere elettromeccaniche o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 31. Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto trova applicazione l'art. 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016, ai quali si rimanda ed in parte qui richiamati.
L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria pari ad almeno il 10% dell'importo di contratto, eventualmente maggiorata qualora il ribasso offerto ecceda il 10%, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.
La garanzia può essere ridotta nelle circostanze previste dall'art. 93, comma 7, del

D.Lgs. 50/2016, e può altresì essere diminuita nel corso dell'esecuzione del contratto in rapporto allo stato di avanzamento dello stesso, come previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La polizza deve avere efficacia fino all'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dal Fidejussore al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa del Fidejussore nei confronti dell'Appaltatore.

La garanzia definitiva copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retributivo, contributivo, assicurativo ed assistenziale dei lavoratori dell'Appaltatore stesso e, se del caso, di quelli dei Subappaltatori e Subcontraenti autorizzati dal Consorzio verificatisi e rilevati in corso di esecuzione o al termine del contratto.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia definitiva per quanto non abbia potuto rivalersi direttamente sull'Appaltatore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che l'Appaltatore ha offerto il ribasso del ……%, e che come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, gli è consentito ridurre la garanzia, si dà atto che l'Appaltatore ha costituito la cauzione sul contratto mediante garanzia fidejussoria assicurativa, n. ……., dell'importo di € ……, rilasciata dalla Compagnia ……, emessa il ……. dall'Agenzia ……., che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti

del Consorzio.

Art. 32. Garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell'opera

Al fine di garantire il ripristino di difformità e vizi dell'opera eventualmente riscontrati dal Consorzio nel biennio successivo al collaudo, l'Appaltatore, prima di poter riscuotere la rata di saldo, deve rilasciare apposita garanzia fidejussoria.

A questo riguardo:

- viste le disposizioni in materia di fidejussione a garanzia della rata di saldo, di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 124, comma 3, 229, comma 3, e 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
- considerato che tale garanzia è espressamente volta a garantire i rischi di difformità e vizi dell'opera di cui all'art. 102, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, eventualmente riscontrati dal Consorzio a seguito del collaudo e fino alla sua definitività, ossia nei 2 anni successivi alla data di emissione del certificato;
- visto che le modalità di pagamento degli acconti previste dal presente contratto consentono all'Appaltatore di incassare il corrispettivo d'appalto per tutti i lavori eseguiti prima dell'effettuazione del collaudo, al netto della ritenuta dello 0,5% effettuata a tutela dei lavoratori;
- tenuto conto che, stanti le attuali disposizioni in materia, sui pagamenti in acconto non è più prevista alcuna ritenuta a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e la rata di saldo è di norma costituita unicamente dalla suddetta ritenuta dello 0,5% effettuata a tutela dei lavoratori;

con la sottoscrizione del presente contratto le Parti convengono che la garanzia fidejussoria da rilasciare ai fini della liquidazione della rata di saldo non sarà calcolata sull'importo del saldo, ed ammonterà, a titolo forfetario omnicomprensivo non riducibile, al 5% (cinque per cento), IVA compresa, dell'importo del conto finale.

Il Fidejussore deve essere un Istituto bancario o una Compagnia assicurativa o un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

La garanzia deve essere rilasciata espressamente al fine di garantire il ripristino di difformità e vizi dell'opera riscontrati dal Consorzio a seguito del collaudo, e deve avere durata di 2 anni, decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo. Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 33. Anticipazione - Pagamenti

33.1 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto ad una anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto, ossia pari ad € ..... al netto di IVA.

Detta anticipazione verrà liquidata dietro espressa richiesta dell'Appaltatore e a condizione che l'Appaltatore accompagni la richiesta con una fidejussione bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato dell'IVA nell'aliquota corrente.

L'anticipazione verrà recuperata progressivamente, mediante ritenute di importo forfetario commisurate allo sviluppo economico dell'esecuzione del contratto, in occasione

dei pagamenti in acconto (SAL e conto finale).

Qualora il Consorzio debba pagare direttamente i Subcontraenti, detto recupero avverrà sulle sole spettanze dell'Appaltatore.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.

33.2 Pagamenti

Salvo le eccezioni previste dal presente contratto, sono previsti pagamenti a favore dell'Appaltatore:

- diversi, in acconto, all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), alle scadenze indicate in appresso;
- uno, in acconto, all'emissione del conto finale, a seguito dell'ultimazione dei lavori;
- uno, a saldo, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo.

L'Appaltatore ha diritto a diversi acconti in corso d'opera, le cui causali ed il cui ammontare sono definiti mediante la redazione da parte del DL di appositi SAL, ogni qualvolta il suo credito, maturato in ragione di lavori regolarmente eseguiti, raggiunga un importo, al lordo delle trattenute previste dal contratto ed esclusa l'IVA, almeno pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila).

Potranno essere liquidati acconti di importo inferiore:

- in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, per responsabilità non imputabili all'Appaltatore, nel qual caso verrà liquidato un acconto per i lavori eseguiti fino alla data di sospensione;
- a giudizio del DL, in relazione all'ultimo SAL che precede il conto finale;
- in relazione al conto finale.

In relazione ai SAL, eventualmente anche su segnalazione dell'Appaltatore, l'evenienza

della raggiunta maturazione di un credito liquidabile spetta al DL, il quale, effettuati i debiti accertamenti, emette il SAL nei tempi tecnici minimi necessari.

Ai fini della determinazione del credito dell'Appaltatore, il DL tiene conto:

- dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e/o da eventuali Subcontraenti, come da risultanze dei rispettivi libretti delle misure, fermo restando che detti lavori devono essere stati eseguiti regolarmente;
- degli oneri per la sicurezza relativi alle misure cautelative previste dal PSC effettivamente adottate, come da risultanze del relativo libretto tenuto dal CSE;
- se del caso, e solo in relazione ai SAL, della metà del valore delle provviste di materiali e delle apparecchiature che fanno parte dei lavori a corpo o a misura, consegnate a pie' d'opera e non ancora impiegate, posate od installate, purché ritenute idonee all'impiego ed accettate dal DL; il DL desume il valore di tali provviste dai prezzi di contratto; se del caso, si considerano consegnate a pie' d'opera anche apparecchiature elettromeccaniche consegnate e temporaneamente custodite, a richiesta del DL, presso un centro operativo del Consorzio prossimo al cantiere;
- se del caso, degli interventi in economia ordinati dal DL, come da risultanze delle rispettive liste settimanali delle somministrazioni;
- se del caso, delle spese sostenute dall'Appaltatore per le attività di caratterizzazione, trasporto, trattamento e smaltimento in discarica dei rifiuti; a tal fine l'Appaltatore dovrà produrre al Consorzio copia delle fatture liquidate (eventualmente copia cartacea "di cortesia" delle rispettive fatture elettroniche); dette somme verranno registrate in contabilità a titolo di rimborso spese e pertanto su di esse non verrà applicato alcun ribasso.

In relazione ai SAL, i lavori potranno essere registrati sui libretti delle misure, sui SAL

e sul registro di contabilità per partite provvisorie. In tal caso, la loro successiva esatta valutazione ed i conseguenti conguagli attivi o passivi verranno registrati in via definitiva, sui medesimi documenti contabili, nell'ambito del SAL seguente o, al più tardi, nell'ambito del conto finale.

Sul pagamento relativo al conto finale saranno detratte, se ed in quanto così disposto dal RUP, le penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, come previste in contratto.

Sui pagamenti dei SAL verrà progressivamente detratta quota parte dell'anticipazione, ove erogata, sino al completo recupero della stessa, come sopra descritto.

Come anticipato, la rata di saldo relativa alla ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori verrà liquidata, ove nulla osti ed anche nei confronti dei Subcontraenti se pagati direttamente dal Consorzio, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo.

33.3 Fatturazione

Le fatture dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, possono essere emesse solo su indicazioni fornite in proposito dal DL e a seguito dell'emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea delle fatture, sia con riguardo all'imputazione delle voci di credito, sia con riguardo agli importi, l'Appaltatore e, se del caso, i Subcontraenti, dovranno emettere le relative note di accredito e le nuove fatture corrette.

L'Appaltatore potrà emettere le fatture verso il Consorzio in applicazione dello "split payment" (scissione dei pagamenti), citando in fattura che il pagamento avviene ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Ai fini della fatturazione elettronica, le fatture intestate al Consorzio dovranno riportare il seguente codice destinatario: T04ZHR3.

33.4 Pagamento diretto dei Subcontraenti

Come sopra precisato, il Consorzio liquiderà direttamente ai Subcontraenti le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, e alle condizioni previste dal presente contratto in tema di subappalti e subcontratti, alle quali si rimanda.

A tal fine, all'atto della predisposizione degli stati di avanzamento e finale da parte del DL, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state eseguite, da quali Subcontraenti e per quali rispettivi importi, al lordo della ritenuta dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, proponendone infine il pagamento diretto da parte del Consorzio, che verrà effettuato al netto della ritenuta dello 0,5%.

Al Consorzio dovranno essere trasmesse sia la fattura dell'Appaltatore, intestata al Consorzio, per l'importo totale del corrispettivo in liquidazione, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subcontraenti, intestata/e all'Appaltatore, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, al netto delle ritenute dello 0,5%. Su tutte le fatture andranno riportati i codici CUP e CIG riferiti al presente contratto.

33.5 Cautele - DURC e Agenzia delle Entrate Riscossione

Prima di ogni pagamento il Consorzio verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, in caso di raggruppamento temporaneo di tutte le Imprese che lo compongono, in caso di consorzi delle Imprese consorziate esecutrici, nonché dei Subcontraenti autorizzati dal Consorzio, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online.

In caso di irregolarità contributiva si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di irregolarità contributiva, come da risultanze

dei DURC online delle Imprese interessate, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS e/o Cassa Edile, e sempre che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell'INPS, della Circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del/i DURC online, verrà corrisposto all'Appaltatore l'importo residuo di sua spettanza, all'atto del pagamento successivo, se questo sia previsto dal contratto, o con apposito pagamento, autorizzato dal RUP mediante il relativo certificato.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 al lordo di IVA a favore dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti, il Consorzio lo segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini delle verifiche di solvenza di competenza di detta società di riscossione e recupero crediti.

Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i

corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza.

I crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa Edile sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Art. 34. CUP - CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il progetto dei lavori di contratto è stato registrato presso il DIPE con il seguente codice CUP: J81E17000370006.

Il presente contratto è stato registrato presso il sistema di monitoraggio dell'ANAC con il seguente codice CIG: 8297896865.

L'Appaltatore è tenuto a riportare i suddetti codici CUP e CIG su tutta la documentazione relativa al presente contratto, con particolare riguardo alle fatture emesse nei confronti del Consorzio e ai bonifici di pagamento a favore dei suoi Fornitori e Subcontraenti.

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e a tal fine ha prodotto una dichiarazione riportante gli estremi del conto corrente dedicato sul quale il Consorzio effettuerà i pagamenti, con le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operarvi.

Una clausola analoga alla presente dovrà essere inserita in tutti i subcontratti tra l'Appaltatore ed i suoi Subcontraenti.

Art. 35. Conto finale - Relazioni del DL e del RUP

Il DL predisporrà ed emetterà il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per i SAL, entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data del certificato di ultimazione.

Nel conto finale verranno registrati tutti i lavori eseguiti dall'Appaltatore fino alla data del certificato di ultimazione (del certificato di completa ultimazione, qualora il DL abbia dapprima emesso il certificato di sostanziale ultimazione dei lavori).

Nell'occasione, il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati.

Il DL accompagnerà il conto finale con una sua relazione, in cui indicherà le vicende alle quali è stata soggetta l'esecuzione dei lavori, e se l'Appaltatore ha ultimato gli stessi entro il termine contrattuale previsto, ovvero l'entità del ritardo, per l'eventuale applicazione delle previste penali pecuniarie da parte del RUP.

Il DL allegherà al conto finale e alla sua relazione il contratto d'appalto e gli eventuali atti aggiuntivi, oltre alla documentazione contabile relativa all'esecuzione del contratto, come prevista dall'art. 14, comma 5, del D.M. 49/2018.

Non appena predisposti il conto finale, la sua relazione di accompagnamento e la documentazione contabile, il DL li sottoporrà al RUP, per le valutazioni a costui spettanti.

Entro i 15 giorni successivi, il RUP esaminerà i documenti ricevuti, effettuerà i riscontri che riterrà opportuni e visterà il conto finale e la relazione del DL.

Il RUP inviterà quindi l'Appaltatore a prendere visione del conto finale, a verificarne i contenuti e a sottoscriverlo entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'Appaltatore potrà confermare le sue riserve sul conto finale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 14, comma 1, lettera e), del D.M. 49/2018, al quale si rimanda.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il conto finale nel termine sopra indicato, o lo sottoscriva non confermando le riserve nei modi previsti, il conto finale si intenderà definitivamente accettato dall'Appaltatore.

Una volta firmato il conto finale dall'Appaltatore o scaduto il termine sopra indicato, il RUP, entro i successivi 15 giorni, redigerà una sua relazione finale riservata, nella quale indicherà se sono state o meno applicate penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, nonché, se del caso, esprimerà parere motivato sulla fondatezza delle riserve dell'Appaltatore non già precedentemente risolte mediante transazione o accordo bonario.

In ogni caso, nella sua relazione il RUP darà altresì conto:

- degli esiti delle verifiche della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subcontraenti autorizzati, come da rispettivi DURC online;
- degli esiti dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai creditori presso gli Albi dei Comuni ove hanno avuto luogo i lavori;
- di ogni altra situazione debitoria o particolare opponibile all'Appaltatore.

La relazione finale riservata del RUP sarà messa a disposizione del Collaudatore.

Art. 36. Collaudo finale tecnico, economico ed amministrativo - Difformità e vizi dell'opera

In materia di collaudo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e il Titolo X del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

I lavori in oggetto saranno collaudati sotto i profili tecnici, economici ed amministrativi, entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione.

Detto collaudo verrà eseguito da un Collaudatore incaricato dal Consorzio.

Ferma restando la facoltà del Collaudatore di disporre di tutte le prove, le verifiche e

le campionature che riterrà opportune, le risultanze delle prove, verifiche e campionature effettuate, verbalizzate, documentate e raccolte dal DL durante il corso dei lavori, avranno effetto anche ai fini del collaudo finale, così come, se del caso, eventuali collaudi statici, strutturali, prestazionali e funzionali, eseguiti da tecnici specializzati nei diversi settori dell'ingegneria.

Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo competono all'Appaltatore.

Il certificato di collaudo verrà emesso a condizione che i lavori siano stati effettivamente eseguiti nel rispetto di ogni condizione contrattuale, tecnica, amministrativa ed economica.

Il certificato di collaudo indicherà l'ammontare del credito esigibile dell'Appaltatore alla data di emissione del certificato stesso, fatti salvi pertanto eventuali debiti dell'Appaltatore, se ed in quanto emersi ed accertati prima dell'emissione del certificato.

In particolare, ove sussistenti, verranno evidenziati i seguenti debiti dell'Appaltatore:

- debiti diretti verso INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- debiti diretti verso terzi danneggiati ove ciò risulti a seguito della pubblicazione degli Avvisi ai creditori;
- debiti diretti verso i Subcontraenti che hanno preso parte all'esecuzione dei lavori;
- debiti indiretti derivanti da debiti dei Subcontraenti autorizzati verso INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Se del caso, tenuto conto della relazione riservata del RUP, nel certificato di collaudo il Collaudatore esprimerà il suo motivato parere in merito ad eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, fermo restando che sulla disapplicazione delle penali decide l'Amministrazione del Consorzio, sentito il RUP e il Collaudatore.

Se del caso, tenuto conto della relazione riservata del RUP, nel certificato di collaudo

il Collaudatore esprimerà altresì il suo motivato parere in merito ad eventuali riserve dell'Appaltatore non già risolte mediante transazione o accordo bonario, rimandando la decisione al riguardo all'Amministrazione del Consorzio, che ne è competente.

Come detto, il certificato di collaudo darà inoltre conto degli esiti dell'avvenuta pubblicazione degli Avvisi ai creditori. Se nessun creditore avrà manifestato richiesta di risarcimento danni, ovvero se le pretese di terzi danneggiati, di cui sia stata accertata la legittimità e congruità, saranno state tacitate, il Collaudatore esprimerà il suo nulla-osta in proposito. Diversamente, in caso di pretese di terzi avanzate e non ancora risolte, il Collaudatore ne riferirà nel certificato, esprimendo il suo motivato parere in proposito e rimandando la decisione al riguardo all'Amministrazione del Consorzio, che ne è competente.

Il Collaudatore potrà proporre l'escussione, in tutto o in parte, della garanzia definiva, in ragione di eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori non rimediabili o non rimediate dall'Appaltatore, nonché in caso di debiti dell'Appaltatore non compensabili con le somme da saldare.

Il certificato di collaudo verrà trasmesso all'Appaltatore, che dovrà sottoscriverlo nel termine di 15 giorni, ferma restando la sua facoltà di avanzare le richieste e le osservazioni che riterrà opportune, rispetto alle operazioni di collaudo e alla sua eventuale situazione debitoria.

Il certificato di collaudo verrà quindi sottoposto all'Amministrazione del Consorzio, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato, delibererà in merito a tutti i suoi contenuti, con particolare riguardo all'eventuale disapplicazione delle penali pecuniarie applicate dal RUP, alle eventuali riserve dell'Appaltatore, nonché agli eventuali credi vantati da terzi danneggiati, in quanto decisioni di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

La Deliberazione verrà quindi trasmessa all'Appaltatore.

L'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo costituirà titolo per lo svincolo della garanzia definitiva, nonché delle coperture assicurative sulle opere e sulla responsabilità civile dell'Appaltatore.

Ancorché approvato dall'Amministrazione, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, purché riconoscibili e denunciati dal Consorzio prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Riscontrate difformità o vizi dell'opera nel suddetto periodo, il Consorzio lo notificherà immediatamente all'Appaltatore, affinché questo provveda, nei modi indicati dal Consorzio, entro il termine assegnato e sue spese, a conformare l'opera alle prescrizioni di contratto o a riparare i vizi, i guasti e i malfunzionamenti dell'opera non riconducibili al semplice uso della stessa.

Ove non provveda l'Appaltatore a sua cura e spese, nei modi e termini stabiliti, potrà provvedere d'ufficio il Consorzio, escutendo la sopra citata garanzia fidejussoria di cui all'art. 32 e fatto salvo, comunque, il risarcimento integrale del danno subito a termini di legge.

Art. 37. Liquidazione del saldo

Fermo restando quanto previsto all'art. 32, tenuto conto che con il pagamento dei SAL e del conto finale verrà liquidato all'Appaltatore il corrispettivo d'appalto per l'esecuzione di tutti i lavori di contratto, esclusa soltanto la ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, l'ammontare del saldo corrisponderà, di norma, a quanto in precedenza trattenuto a tale titolo, fatto salvo quanto segue.

Il saldo potrà comprendere, in tutto o in parte:

- la restituzione delle somme precedentemente trattenute a titolo di penali pecuniarie disposte dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, se così disposto dall'Amministrazione del Consorzio, acquisiti i pareri del RUP e del Collaudatore;
- il riconoscimento delle somme richieste dall'Appaltatore con le riserve, se così disposto dall'Amministrazione del Consorzio, acquisiti i pareri del RUP e del Collaudatore;
- eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti.

Al saldo potranno essere detratti i debiti dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subcontraenti autorizzati, nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate - Riscossione, se ed in quanto accertati prima della liquidazione.

Il saldo verrà corrisposto previa emissione da parte del RUP di apposito certificato di pagamento, entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data dell'approvazione del certificato di collaudo da parte dell'Amministrazione del Consorzio, subordinatamente al rilascio da parte dell'Appaltatore della garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell'opera, come sopra descritta.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 38. Modalità e termini di pagamento - Interessi per ritardati pagamenti

I pagamenti all'Appaltatore e ai Subcontraenti autorizzati vengono disposti dal RUP mediante emissione dei relativi certificati di pagamento.

Il certificato di pagamento, accompagnato dalla/e fattura/e e dalla ulteriore documentazione che legittima la spesa, viene quindi destinato all'Ufficio Ragioneria del Consorzio, che predispone apposito mandato e lo inoltra alla Banca che esercita il servizio di

Cassa consorziale. La c.d. "disposizione di pagamento" è il mandato. È questo, pertanto, che verrà emesso entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, se questa giungerà al Consorzio dopo l'emissione del certificato di pagamento, oppure decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, qualora la fattura, comunque corretta nelle imputazioni e negli importi, sia giunta prima dell'emissione del certificato di pagamento.

A norma dell'art. 3 della Legge 136/2010, il Consorzio effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifici bancari, indicando sul mandato i codici CUP e CIG relativi ai lavori in oggetto, sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore e, se del caso, su quelli dei Subcontraenti autorizzati.

In materia di interessi per ritardati pagamenti da parte del Consorzio si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 231/2002, e dell'art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore ha diritto agli interessi moratori senza che sia necessaria la messa in mora, ovvero apposita domanda o riserva.

Ai sensi dell'art. 3 del citato D.Lgs. 231/2002, i pagamenti ritardati per ragioni non imputabili al Consorzio non danno diritto all'Appaltatore ai sopra indicati interessi moratori. Rientrano tra i legittimi impedimenti al pagamento nei termini, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione tardiva della fattura, l'errata imputazione delle voci di addebito in fattura e/o l'errato importo che rendano necessario l'annullamento della fattura, le istruttorie necessariamente intrattenute dal Consorzio con INPS, INAIL, Cassa Edile, Agenzia delle Entrate - Riscossione e il Comune dove hanno avuto luogo i lavori.

Art. 39. Contestazioni e riserve

In tema di contestazioni e riserve, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 49/2018, è stabilito

quanto segue.

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il DL o l'Appaltatore ne daranno comunicazione al RUP, il quale convocherà le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuoverà, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP sarà comunicata all'Appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

In materia di riserve e reclami dell'Appaltatore opponibili dalla consegna dei lavori fino certificato di regolare esecuzione, sono applicabili, in quanto compatibili, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 nonché, ancorché abrogati, a titolo pattizio tra le Parti e per quanto non in contrasto con il citato art. 205, gli artt. 190, 191, 201 e 233 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda. Eventuali riserve avanzate in difformità con tali norme non avranno effetto sul contratto.

Art. 40. Accordo bonario - Transazione

In materia di accordo bonario, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

In materia di transazione, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 41. Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara. In caso

di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

Art. 42. Obblighi dell'Appaltatore in caso di riserve, accordo bonario, transazione e controversie giudiziali

Nelle more della soluzione delle riserve, o dell'esito della transazione, o dell'esito dell'accordo bonario, o dell'esito giudiziale, l'Appaltatore resta comunque obbligato ad osservare le disposizioni impartite dal DL, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal DL, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 43. Recesso unilaterale del Consorzio dal contratto

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

In caso di recesso unilaterale del Consorzio ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Codice antimafia D.Lgs. 159/2011, è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

Art. 44. Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore

In materia di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, a seguito della formale messa in mora dello stesso:

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell'esecuzione dei lavori, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rinnovo dell'attestazione SOA o il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il grave ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione od ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l'interruzione delle attività in cantiere che si protragga ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi successivi alla messa in mora dell'Appaltatore, notificatagli con ordine di servizio del RUP;
- il ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili alla stessa, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% dell'importo di contratto;
- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei lavori, quali, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale; la reiterata inottemperanza agli ordini del DL; la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei lavori in difformità agli ordini del DL in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;
- l'affidamento in subcontratto di lavori soggetti a previa autorizzazione in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate;
- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- il fallimento dell'Appaltatore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare se l'Appaltatore sia una Impresa individuale;
- l'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge

136/2010, in materia di pagamenti verso i Subcontraenti.

Art. 45. Allegati al contratto

Le premesse, le norme citate, le norme comunque applicabili ai contratti di lavori pubblici e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante.

Come sopra stabilito, costituisce obbligo contrattuale il programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore di cui all'art. 17.2 del presente contratto, che lo stesso si impegna a produrre prima dell'inizio dei lavori e che verrà conservato agli atti del Consorzio.

Sono allegati al contratto gli atti e documenti appresso elencati, in parte conservati agli atti del Consorzio ed in parte materialmente uniti.

Conservati di comune accordo agli atti del Consorzio:

- disegni, computi metrici ed ulteriori elaborati di progetto;
- PSC predisposto dal Consorzio e POS dell'Appaltatore;
- garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto;
- polizza assicurativa a garanzia dell'opera e per RCT/O;
- **(eventuale)** mandato conferito al DCA Direttore di cantiere dell'Appaltatore.
- **(eventuale)** mandato conferito al RSA Responsabile della sicurezza in cantiere dell'Appaltatore.

Materialmente qui uniti:

A. capitolato speciale d'appalto;
B. computo metrico estimativo;
C. offerta tecnica dell'Appaltatore;
D. offerta economica dell'Appaltatore.

✸ ✸

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

per il Consorzio

il Presidente e Legale rappresentante

Dott. Franco Dalle Vacche

per l'Appaltatore

il .....

.....

✱ ✱

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli artt. 1, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 42, 44.

per l'Appaltatore

il .....

.....